



GLOBAL POLICY

**Operazioni con parti correlate, soggetti collegati ed
Esponenti Aziendali ex art.136 TUB**

Indice

1. PREMESSA.....	4
1.1. Scopo del documento e sintesi dei contenuti	4
1.2 Glossario e Acronimi.....	5
2 PRINCIPI E REGOLE DI GRUPPO.....	7
2.1 Comitato Parti Correlate.....	7
2.1.1 Composizione	7
2.1.2 Responsabilità.....	7
2.2 Perimetro Unico.....	7
2.2.1 Definizione	8
2.2.2 Parti Correlate Consob.....	8
2.2.3 Soggetti Collegati Banca d'Italia	9
2.2.4 Soggetti rilevanti in auto-regolamentazione.....	10
2.2.5 Perimetro Segnaletico e IAS 24.....	10
2.2.6 Esponenti Aziendali ex art. 136 TUB (per le Banche Italiane).....	11
2.3 Operazioni con Componenti del Perimetro Unico.....	11
2.3.1 Identificazione delle operazioni e casi di esclusione.....	11
2.3.2 Qualificazione.....	13
2.3.3 Casi di esenzione facoltativa	16
2.4 Gestione delle Operazioni con Componenti del Perimetro Unico.....	18
2.4.1 Minore Rilevanza non ordinarie (fase pre-deliberativa/deliberativa/obblighi informativi) .	19
2.4.2 Maggiore Rilevanza e Minore Rilevanza di Importo Significativo	20
2.4.3 Convocazione urgente.....	22
2.4.4 Delibere Quadro.....	23
2.5 Obblighi di informativa e trasparenza ai sensi del regolamento Consob.....	23
2.5.1 Informativa sulle operazioni di Maggiore Rilevanza.....	23
2.5.2 Informativa sulle operazioni ordinarie, di Maggiore Rilevanza, concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard	24
2.5.3 Informativa sulle operazioni di Minore Rilevanza.....	24
2.5.4 Informativa sulle operazioni ordinarie, di Minore Rilevanza, concluse a condizioni di mercato o standard.....	24
2.6 Flussi informativi	25
2.7 Disposizioni specifiche dedicate ai Soggetti Collegati Banca d'Italia e all'Informativa di Bilancio	25
2.7.1 Limiti prudenziali e livelli di propensione al rischio.....	25
2.7.2 Informativa esterna e segnalazioni di vigilanza in materia di Soggetti Collegati	27
2.7.3 Informativa di Bilancio	28
2.8 Obbligazioni degli Esponenti Bancari.....	28
2.8.1 Ambito oggettivo di applicazione.....	28
2.8.2 Ambito soggettivo di applicazione.....	29
2.8.3 Gestione delle obbligazioni contratte con Unicredit S.p.A.....	29
2.9 Adempimenti relativi ai prestiti concessi ai soggetti rilevanti ai fini dell'art. 88 della Direttiva 2013/36.....	30
2.10 Controlli di Il Livello.....	31

2.10.1	Controlli della funzione di Compliance	31
2.10.2	Controlli della funzione di Risk Management.....	32
3	SUDDIVISIONE DI RESPONSABILITA' TRA CAPOGRUPPO E CONTROLLATE	35
3.1	Responsabilità della Capogruppo.....	35
3.1.1	Responsabilità degli Organi Sociali.....	35
3.1.2	Responsabilità delle Funzioni interne.....	36
3.2	Responsabilità delle Controllate	39
4	APPENDICI.....	43
	Appendice 1 – Definizioni.....	43
	Appendice 2 – Perimetro Unico.....	46
	Appendice 3 – Indici di rilevanza	48
	Appendice 4 – Procedure Deliberative.....	49
	Appendice 5 – Metodologia per l’analisi volta alla convalida dei valori di “limite interno” e “warning signal” (sezione 2.7.1.2).....	50
5	RIFERIMENTI.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5	RIFERIMENTI.....	50

1. PREMESSA

1.1. Scopo del documento e sintesi dei contenuti

La Policy mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti alle strutture decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative ad operazioni con i medesimi soggetti, con possibili estrazioni di benefici privati, distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti ed azionisti, assicurando la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni, realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.

Al riguardo, la Policy contiene le disposizioni da osservare nella gestione:

- delle operazioni con parti correlate ai sensi del Regolamento CONSOB;
- delle operazioni con soggetti collegati ai sensi della Disciplina Banca d'Italia;
- delle obbligazioni degli esponenti bancari ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 385/1993.

Inoltre, la Policy contiene riferimenti in tema di informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate ai sensi della Circolare Banca d'Italia del 22 dicembre 2005, n. 262 "Bilancio Bancario e successivi aggiornamenti – Schemi e regole di Compilazione" e del principio contabile IAS 24.

La Policy definisce:

- i criteri per identificare i soggetti in rapporto di prossimità con le strutture decisionali della banca, rilevanti ai fini dell'applicazione della Policy;
- le procedure di istruttoria, proposta e deliberazione delle operazioni con tali soggetti;
- gli adempimenti informativi successivi nei confronti degli Organi sociali della Capogruppo;
- i presidi necessari ad assicurare l'adempimento degli obblighi di informativa e trasparenza sulle operazioni ai sensi del Regolamento CONSOB nonché l'informativa finanziaria periodica.

La Policy è direttamente applicabile ad UniCredit S.p.A. ed è destinata alle Controllate per le disposizioni sulla gestione delle Operazioni con componenti del Perimetro Unico ed alle sole Banche italiane con riferimento alle norme sulle Obbligazioni degli Esponenti Bancari.

UniCredit S.p.A. e le Controllate recepiscono la Policy nel rispetto dei requisiti legali e regolamentari localmente vigenti, secondo gli indirizzi definiti da Capogruppo nella sua attività di indirizzo e coordinamento ed in coerenza con la normativa di riferimento. Nel caso in cui alcune delle previsioni contenute nella Policy dovessero essere meno restrittive rispetto alla normativa locale, la società interessata adotterà la norma locale vigente più restrittiva. UniCredit S.p.A. s'impegna, considerata la necessità di assicurare il rispetto sostanziale a livello di Gruppo delle disposizioni normative e regolamentari di riferimento, ad identificare soluzioni organizzative ed operative che consentano di perseguire l'effettivo raggiungimento del citato obiettivo, salvaguardando il rispetto delle normative in vigore nei Paesi in cui il Gruppo opera.

Le Controllate sono tenute ad avviare tempestivamente ed in conformità con le disposizioni previste dalla vigente normativa di Gruppo, dopo valutazione ed approvazione da parte dei propri competenti Organi di governo societario, le necessarie attività finalizzate all'applicazione della Policy attivandosi inoltre, nei confronti delle controllate appartenenti al loro perimetro di competenza: a questi fini, rilievo essenziale assume il ruolo proattivo e di coordinamento dei Referenti Locali. Il Presidio Unico, congiuntamente alle altre strutture owner, Group Risk Supervisory Reporting monitorerà nel continuo – anche interfacciandosi con i Referenti Locali, che devono assicurare la piena collaborazione delle Controllate al fine di dare corso alle indicazioni e alle richieste del Presidio Unico – l'approvazione e l'implementazione della Global Policy in coerenza con la normativa interna di Gruppo, prevedendo, nel caso di ritardi, processi di escalation, e informando il Comitato Parti Correlate e il Collegio Sindacale, su base trimestrale, circa l'esito delle proprie attività. Inoltre, le Controllate italiane quotate e con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante sono tenute, in quanto destinatarie del Regolamento CONSOB, ad adottare proprie procedure interne ai sensi del citato Regolamento, in coordinamento con la presente Policy.

Nel caso in cui la Controllata dovesse ritenere necessario apportare delle modifiche e/o delle deroghe alle previsioni contenute nella Policy ai fini della conformità con la normativa locale (se più restrittiva) o in ragione vincoli di natura organizzativa ed operativa la stessa dovrà presentare alle funzioni owner una richiesta di “Non Binding Opinion”, secondo le disposizioni previste dalla vigente normativa di Gruppo.

In ogni caso, come confermato da Banca d'Italia, qualora vi fossero comprovate difficoltà da parte delle controllate estere nella raccolta delle informazioni necessarie per adempiere alle disposizioni in tema di soggetti collegati, è fatta salva per UniCredit S.p.A. la facoltà di acquisire il maggior numero di informazioni, anche se non tutte, nel rispetto delle normative locali, in conformità con i principi di “best effort” e di “proporzionalità”.

Con riferimento alle tematiche trattate dalla Policy, la Capogruppo – che è posta al vertice della catena di controllo ed è unica responsabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza per tutte le attività bancarie del Gruppo e di informativa societaria – gestisce le relazioni con dette Autorità e coordina le relazioni con le medesime condotte dalle Controllate, che sono pertanto tenute ad informare tempestivamente la Capogruppo sulle problematiche inerenti le proprie relazioni con le Autorità di Vigilanza connesse all'applicazione della Policy. Il flusso informativo deve svolgersi nel rispetto della normativa di vigilanza, coinvolgendo preventivamente, per quanto possibile, la Capogruppo nel prendere contatto con le Autorità di Vigilanza. Le informazioni fornite dalla Capogruppo sono trattate dalle Controllate nel rispetto delle leggi e dei requisiti di riservatezza locali.

Pubblicità della Policy

La Policy è pubblicata nel sito internet di UniCredit S.p.A. e nel Portale aziendale. Inoltre, è trasmessa alle Controllate, in conformità con le regole interne in tema di gestione delle Global Rules. E' altresì previsto che sia data pubblicità della Policy nella Relazione sulla gestione, in conformità con l'art. 2391-bis del codice civile in materia di operazioni con parti correlate.

Revisione della Policy

UniCredit S.p.A., per il tramite del Presidio Unico e delle altre funzioni “owner”, valuta con cadenza annuale (entro il primo trimestre successivo alla scadenza dell'anno solare) se procedere ad una revisione della Policy, tenendo conto tra l'altro, dell'efficacia dalla stessa dimostrata nella prassi applicativa e di eventuali modifiche nella normativa di riferimento (le variazioni normative che non richiedono un processo di valutazione e decisione per il recepimento trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della medesima; il formale recepimento nella Policy è disposto alla prima revisione utile).

Le proposte di revisione sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione con i preventivi pareri favorevoli vincolanti del Comitato Parti Correlate (di seguito il “Comitato”) e del Collegio Sindacale.

Qualora le strutture Owner della Policy non ritengano necessario apportare modifiche alla stessa, sottopongono l'esito delle loro valutazioni all'Head of Group Legal, al Group Compliance Officer ed al Chief Risk Officer per quanto di rispettiva competenza. Il Comitato ed il Collegio Sindacale rilasciano comunque un parere in proposito.

1.2 Glossario e Acronimi

Nella presente sezione e nell'Appendice 1 – che costituisce parte integrante della presente Policy – si forniscono le principali definizioni a supporto dell'applicazione della Policy.

Parola chiave	Definizione
Amministratori Coinvolti nell'Operazione	Gli amministratori di UniCredit S.p.A. che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello di UniCredit S.p.A.
Amministratori Indipendenti	il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha attribuito i compiti che la Delibera CONSOB n. 17221/2010 (di seguito il “Regolamento CONSOB”) e la Circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia assegnano agli Amministratori indipendenti al Comitato Parti Correlate.

Avvio delle trattative	il momento in cui (i) è stata individuata – anche a seguito di processo selettivo – la controparte di una possibile operazione e (ii) sono avviate con essa le interlocuzioni sui termini essenziali e accessori dell’operazione. Non si considerano, comunque, attività espressive di un “avvio delle trattative”, a titolo esemplificativo, la sottoscrizione di accordi di confidenzialità che disciplinino esclusivamente impegni inerenti la riservatezza di informazioni e documenti, lo scambio di manifestazioni di interessi e le attività di <i>market sounding</i> .
Controllate	le controllate, dirette e indirette, di UniCredit S.p.A. destinatarie della Policy (v. Anagrafica – Destinatari).
Controllate Gruppo Bancario	le banche e le società finanziarie e strumentali, italiane ed estere, controllate da UniCredit S.p.A., direttamente e indirettamente, appartenenti al Gruppo Bancario.
Controllate Non Bancarie	le società, italiane ed estere, controllate da UniCredit S.p.A., direttamente e indirettamente, non appartenenti al Gruppo Bancario.
Intermediari Vigilati	le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane e estere, gli Istituti di moneta elettronica (IMEL), gli intermediari finanziari iscritti nell’albo art. 106 D.Lgs. 385/93, gli Istituti di pagamento e gli intermediari finanziari esteri (se vigilati) che fanno parte di un gruppo bancario aventi fondi propri individuali superiori al 2% dei fondi propri consolidati di UniCredit S.p.A.
Plausibility Check	il controllo di plausibilità delle valutazioni condotte dal Transaction Owner sul rispetto delle condizioni di mercato e sull’economicità di una Operazione, disciplinato nel paragrafo 2.3.2.3.
Presidio Unico	la struttura costituita nell’ambito di Group Corporate Affairs di UniCredit S.p.A. con la responsabilità di coordinare a livello di Gruppo la gestione delle Operazioni con componenti del Perimetro Unico.
Referente Locale	il soggetto individuato dalle Controllate con funzione di collaborazione attiva, monitoraggio locale, snodo e coordinamento nei rapporti tra Capogruppo e Controllate in relazione all’operatività con componenti del Perimetro Unico.
Transaction owner	il soggetto proponente l’operazione responsabile della qualificazione, valutazione e segnalazione.

2 PRINCIPI E REGOLE DI GRUPPO

2.1 Comitato Parti Correlate

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha attribuito i compiti che la Delibera CONSOB n. 17221/2010 (di seguito il "Regolamento CONSOB") e la Circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia assegnano agli Amministratori indipendenti al Comitato Parti Correlate.

2.1.1 Composizione

I componenti del Comitato sono individuati tra i componenti del Consiglio di Amministrazione di UniCredit qualificabili come indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance*.

2.1.2 Responsabilità

Ai sensi della normativa applicabile, al Comitato spetta:

- la formulazione di pareri preventivi e motivati nonché vincolanti (ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione di UniCredit) sulla idoneità delle Procedure e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della normativa esterna. Tale parere si affianca a quello analogo richiesto all'organo con funzione di controllo;
- la formulazione, quando espressamente previsti, di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con componenti del Perimetro Unico poste in essere direttamente o indirettamente da UniCredit in merito all'interesse della stessa al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- nel caso di operazioni con componenti del Perimetro Unico di Maggiore Rilevanza, il tempestivo coinvolgimento – se ritenuto dal Comitato, per il tramite di uno o più componenti delegati – nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e-bis) punto (i) del Regolamento CONSOB, l'esame, sulla base dei flussi informativi ricevuti almeno semestralmente, effettuato anche tramite l'utilizzo di metodologie di selezione campionaria (ad esempio, per tipologia di operazione, importo etc.), in merito all'applicazione dei casi di esenzione volontaria previsti nel Paragrafo 2.3.3 della presente Policy, allo scopo di esaminare l'adeguatezza della stessa – anche in funzione della sua revisione periodica – e di formulare eventuali interventi correttivi;
- ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e-bis) punto (ii) del regolamento CONSOB, la verifica della corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard, comunicate al Comitato ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera c) punto i) del Regolamento CONSOB e del Paragrafo 2.5.2 della presente Policy. Ricevuta l'informativa, il Presidente del Comitato convoca immediatamente il Comitato per condurre la relativa verifica.

2.2 Perimetro Unico

In considerazione delle affinità presenti nel Regolamento CONSOB e nella Disciplina Banca d'Italia e con l'obiettivo di razionalizzare l'operatività delle strutture di Capogruppo e delle Controllate, UniCredit S.p.A., nella qualità di emittente quotato al vertice del Gruppo Bancario, ha determinato un Perimetro Unico di Gruppo a cui si applicano unitariamente le procedure deliberative previste nella presente Policy, sia ai fini del Regolamento CONSOB, che della Disciplina Banca d'Italia.

La completa e tempestiva individuazione dei componenti del Perimetro Unico è condizione necessaria per la puntuale applicazione delle procedure deliberative e per l'applicazione di disposizioni specifiche ai sensi del Regolamento CONSOB in tema di obblighi di trasparenza e della Disciplina Banca d'Italia in tema di segnalazioni di vigilanza e di monitoraggio delle attività di rischio per i cui adempimenti specifici

si rinvia alle successive “Disposizioni specifiche dedicate ai Soggetti Collegati Banca d’Italia ed alle Parti Correlate CONSOB”.

2.2.1 Definizione

Il Perimetro Unico è costituito dall’aggregazione dei componenti del Perimetro di UniCredit S.p.A. (in qualità di banca ed emittente quotato), delle Banche e degli Intermediari Vigilati (con un patrimonio superiore al 2 per cento dei Fondi Propri consolidati) del Gruppo Bancario (italiani ed esteri) anche quotati, nonché del Perimetro degli emittenti italiani quotati controllati da UniCredit S.p.A. diversi dai precedenti.

Per l’identificazione dei componenti dei suddetti perimetri si fa riferimento alle parti correlate e soggetti collegati come definiti, rispettivamente, dal Regolamento CONSOB (che in proposito rinvia ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, alla luce dei quali deve essere condotta l’interpretazione delle definizioni rilevanti) e dalla Disciplina Banca d’Italia, cui si possono aggiungere altre fattispecie sia per tenere conto di relazioni intercorrenti con la Banca e/o il Gruppo, sia per considerare – tra l’altro – la rilevanza dei rapporti con gruppi economici che si avvalgono di strutture societarie articolate e complesse che possono non assicurare una piena trasparenza delle articolazioni societarie e organizzative. Inoltre, la Banca, qualora ravvisi in concreto conflitti di interesse riguardanti ulteriori soggetti, li include tra i destinatari della disciplina. Si considerano le definizioni in vigore al momento dall’avvio delle trattative su una operazione, indipendentemente da eventuali modifiche e/o aggiornamenti delle stesse che intervengano in un momento successivo rispetto all’avvio delle trattative.

Ogni Controllata è tenuta altresì a livello individuale al rispetto delle norme disposte dalle singole Autorità di vigilanza di settore e/o del mercato aventi ad oggetto la gestione delle operazioni verso i componenti del Perimetro Unico per come disciplinati a livello di singolo ordinamento.

I componenti del Perimetro Unico forniscono tempestivamente le informazioni necessarie per consentire la loro puntuale identificazione e quella dei soggetti ad essi connessi e segnalano tempestivamente ogni eventuale successiva variazione o aggiornamento delle stesse. Tali informazioni, acquisite dalle Strutture di Capogruppo (ciascuna competente per diversa tipologia di componente del Perimetro Unico), delle Banche e degli Intermediari Vigilati, sono censite in un applicativo centrale, accessibile a livello Gruppo da parte dei Responsabili di Struttura di Capogruppo, dai soggetti eventualmente da loro delegati nonché dalle Controllate.

Per consentire l’applicazione a livello di Gruppo della Policy nonché l’implementazione della presente Global Policy si è reso necessario superare i limiti posti dalle regole di protezione dei dati personali applicabili a talune società del Gruppo attraverso la raccolta di specifiche autorizzazioni (waiver) dalle parti correlate. Il waiver costituisce il documento con il quale viene rilasciato il consenso per il trattamento dei dati coperti dal segreto bancario e dalla Data Protection redatto sulla base delle normative locali la cui raccolta è di competenza della LE’s di riferimento. La raccolta dei waiver viene monitorata periodicamente da Group Corporate Affairs – Presidio Unico¹.

Ai fini della individuazione dei soggetti riconducibili alle categorie del Perimetro Unico, è altresì previsto che la struttura competente nell’ambito di Group Risk Management, utilizzando le informazioni in suo possesso, integri quanto dichiarato dalla parte correlata con le eventuali ulteriori connessioni giuridiche a valle della parte correlata stessa da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come soggetto connesso.

2.2.2 Parti Correlate Consob

Con riferimento unicamente ad UniCredit S.p.A. sono parti correlate, ai sensi dello IAS 24:

- (a) una persona (o uno stretto familiare di quella persona) se tale persona:
 - (i) ha il controllo o il controllo congiunto di UniCredit S.p.A.;
 - (ii) ha un’influenza notevole su UniCredit S.p.A.;

¹ Group Corporate Affairs – Presidio Unico nel caso in cui si rilevi una percentuale di richieste di waiver inferiore al 60% e/o mancate variazioni per oltre due trimestri, avvia il processo di escalation verso il Top Management, che a sua volta coinvolgerà i destinatari delle lettere di avvio campagna (CEO locali).

- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche di UniCredit S.p.A. o di una sua controllante;
- (b) una entità se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- (i) l'entità e UniCredit S.p.A. fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) l'entità è una collegata o una joint venture di UniCredit S.p.A. (o una collegata o una joint venture facente parte del gruppo di cui fa parte UniCredit S.p.A.) oppure UniCredit S.p.A. è una collegata o una joint venture dell'entità (o una collegata o una joint venture facente parte del gruppo di cui fa parte l'entità);
 - (iii) l'entità e UniCredit S.p.A. sono joint venture di una stessa terza controparte;
 - (iv) l'entità è una joint venture di una terza entità e UniCredit S.p.A. è una collegata della terza entità oppure UniCredit S.p.A. è una joint venture di una terza entità e l'entità è una collegata della terza entità;
 - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti di UniCredit S.p.A. o di un'entità ad essa correlata;
 - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza notevole sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
 - (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche a UniCredit S.p.A. o ad una controllante di UniCredit S.p.A.

Ai fini di cui sopra, si deve tenere conto del fatto che una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una entità collegata di UniCredit S.p.A. e un soggetto che ha influenza notevole sulla collegata, sono tra loro collegati.

2.2.3 Soggetti Collegati Banca d'Italia

Ai fini dell'individuazione dei Soggetti Collegati si definiscono:

Parti correlate

1. Gli esponenti aziendali di UniCredit S.p.A, delle Banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo;
2. I partecipanti di UniCredit S.p.A. (ossia i soggetti tenuti a richiedere le autorizzazioni a Banca d'Italia per la partecipazione al capitale delle banche, di cui agli art. 19 e seguenti del D.Lgs. 385/1993), delle Banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo
3. I soggetti, diversi dai partecipanti, in grado di nominare da soli uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica di UniCredit S.p.A. delle Banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri.
4. Le società o imprese anche costituite in forma non societaria su cui UniCredit S.p.A. o una società del Gruppo Bancario sia in grado di esercitare il controllo o l'influenza notevole.

UniCredit S.p.A. censisce anche gli affini fino al secondo grado dei soggetti ai punti (1), (2) e (3), conservando tali informazioni a disposizione per eventuali richieste di Banca d'Italia.

Soggetti Connessi

5. Le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata (da 1 a 4).
6. I soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri (2) e (3) ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata.

7. Gli stretti familiari di una parte correlata (da 1 a 4) e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

2.2.4 Soggetti rilevanti in auto-regolamentazione

1. I soggetti che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, detengono una partecipazione nel capitale sociale di UniCredit S.p.A., delle Banche e degli Intermediari vigilati del Gruppo Bancario (italiani ed esteri), inclusi quelli quotati, nonché degli altri emittenti quotati italiani, rappresentata da azioni aventi diritto di voto, superiore alla soglia minima prevista dalla disciplina sulla comunicazione delle partecipazioni rilevanti nelle società con azioni quotate, calcolata sulle sole azioni in proprietà o in gestione, nonché i soggetti dai medesimi direttamente e indirettamente controllati, gli stretti familiari e le società/imprese controllate da questi ultimi. Per la determinazione di tale livello partecipativo si fa riferimento alle disposizioni dell'art. 120 TUF e alla regolamentazione attuativa, che identificano la *disclosure* dovuta alla Consob, al mercato e alla stessa società emittente, mentre non si tiene conto di eventuali indicazioni di *disclosure* temporanea stabilite dalla Consob. Ai fini di quanto precede non sono tuttavia inclusi nel Perimetro unico i Governi, gli Enti Governativi e le Banche Centrali² e tutti i soggetti ad essi riferibili ad eccezione di quelli che costituiscono la catena di controllo relativa al soggetto che detiene la partecipazione al capitale di UniCredit S.p.A., delle Banche e degli Intermediari vigilati del Gruppo Bancario (italiani ed esteri)

I Governi, gli Enti Governativi e le Banche Centrali rientrano invece nel Perimetro unico qualora esercitino il controllo o l'influenza notevole su UniCredit, sulle Banche e sugli Intermediari Vigilati del Gruppo Bancario.

2. I soggetti che hanno (tra loro) concluso un accordo, in qualunque forma stipulato, per l'esercizio in comune del diritto di voto nell'Assemblea dei Soci di UniCredit S.p.A., delle Banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo Bancario (italiani ed esteri) inclusi quelli quotati, nonché degli altri emittenti quotati italiani in misura superiore alla soglia che deve essere resa pubblica ai sensi di legge e i soggetti che direttamente o indirettamente li controllano e quelli che da questi ultimi sono direttamente o indirettamente controllati nonché gli stretti familiari dei controllanti e le società/imprese da questi controllate. Ai fini di quanto precede non sono tuttavia inclusi nel Perimetro unico i Governi, gli Enti Governativi e le Banche Centrali e tutti i soggetti ad essi riferibili ad eccezione di quelli che costituiscono la catena di controllo relativa al soggetto che detiene la partecipazione al capitale di UniCredit S.p.A., delle Banche e degli Intermediari vigilati del Gruppo Bancario (italiani ed esteri)

L'esclusione di cui sopra relativa ai Governi, agli Enti Governativi ed alle Banche Centrali non opera qualora i menzionati soggetti esercitino il controllo o l'influenza notevole.

3. I componenti del Group Executive Committee di UniCredit S.p.A. diversi da quelli qualificati come dirigenti con responsabilità strategiche, nonché, per le sole banche quotate italiane, i Dirigenti con responsabilità strategica e il Responsabile della Funzione di Audit di queste ultime, nonché:
 - ✓ le entità nelle quali i medesimi esercitano il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20 per cento dei diritti di voto;
 - ✓ i loro stretti familiari e le entità nelle quali questi ultimi esercitano il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20 per cento dei diritti di voto.

2.2.5 Perimetro Segnaletico e IAS 24

Per completezza di trattazione si precisa che integrano il quadro degli obblighi in tema di Parti Correlate e Soggetti Collegati gli obblighi previsti:

² Sono invece inclusi i fondi sovrani.

- dalla Circolare Banca d'Italia del 22 dicembre 2005, n. 262 “Bilancio Bancario – Schemi e regole di Compilazione” che prevede la determinazione del Perimetro segnaletico, costituito dai Soggetti Collegati di UniCredit S.p.A. e delle Banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo Bancario (italiani ed esteri), che trovano riscontro nella definizione di soggetti collegati presenti nella Disciplina Banca d'Italia (cfr. Definizioni), inclusi eventuali soggetti individuati dalla competente struttura di GCR per connessione giuridica a valle delle parti correlate, a cui si aggiungono i rapporti cointestati (nel caso in cui l'esposizione non sia riconducibile ai singoli intestatari è possibile attribuire l'esposizione complessiva a ciascun insieme di soggetti cointestati);
- dal principio contabile IAS 24. Il perimetro determinato ai sensi del citato principio contabile ai fini dell'informativa di bilancio include tutte le Parti Correlate così come definite nell'omonimo principio e declinate all'interno del “Manuale sulle regole e sui principi contabili di Gruppo” ed è coincidente con quello delle Parti Correlate Consob.

2.2.6 Esponenti Aziendali ex art. 136 TUB (per le Banche Italiane)

L'articolo 136 D.Lgs. 385/1993 vieta a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o di compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, con l'esclusione del voto dell'esponente interessato, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. Tale disposizione trova applicazione nei rapporti intercorrenti tra le banche italiane ed i propri esponenti bancari (“Esponenti Bancari”). Le regole presenti al paragrafo 2.8 sono destinate ad UniCredit S.p.A. ed alle Banche italiane del Gruppo, che dovranno recepire i contenuti in conformità con principi e criteri qui indicati e dovranno prevedere modalità di carattere applicativo coerenti con quelle indicate da Capogruppo. Resta fermo che, attenendo a materia sanzionata penalmente, ogni valutazione in concreto delle singole fattispecie non può che essere rimessa al responsabile apprezzamento dei soggetti interessati e, in ultima analisi, alla competenza dell'Autorità giudiziaria.

2.3 Operazioni con Componenti del Perimetro Unico

2.3.1 Identificazione delle operazioni e casi di esclusione

Si definiscono Operazioni con i componenti del Perimetro Unico le operazioni, così come definite nei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002, che UniCredit S.p.A. e le Controllate realizzano con componenti del Perimetro Unico, comportanti assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo.

UniCredit S.p.A. pone attenzione alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla forma giuridica per l'individuazione di tali operazioni.

In considerazione della *ratio* e degli obiettivi della disciplina, una Operazione, nel senso sopra indicato, può considerarsi tale solo se la relativa controparte sia preventivamente identificabile: per tale ragione, esulano dalla nozione di Operazione e, dunque, non si considerano soggette all'applicazione della presente Global Policy, le operazioni effettuate su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione e le operazioni su piattaforme di negoziazione che non consentono di identificare preventivamente la controparte.

Identificazione

Sono comunque incluse:

- le operazioni di fusione e scissione per incorporazione o scissione in senso stretto non proporzionali, ove realizzate con componenti del Perimetro Unico;
- le operazioni di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione;

- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, ferme le esclusioni di seguito previste;
- le operazioni con società in amministrazione straordinaria, fermo restando che, in tal caso, il Presidio Unico – congiuntamente all'Owner dell'operazione e con il supporto delle competenti funzioni di UniCredit – sarà chiamato a valutare preliminarmente, volta per volta, la persistente configurabilità di un rapporto di controllo o di influenza notevole sulla controparte al fine di determinare l'applicazione o meno della presente Policy, dando preventiva informativa al Comitato sulle risultanze emerse per le valutazioni del caso.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che sono incluse:

- le operazioni bancarie, sia di raccolta sia di impiego (inclusi, ad esempio, l'apertura di conti correnti/depositi, anche senza identificazione di un controvalore, operazioni di finanziamento etc.);
- la prestazione di servizi di investimento, sia principali, che accessori (inclusi, ad esempio, contratti di collocamento etc.);
- la distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi;
- gli accordi contrattuali di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati ai precedenti punti;
- le nuove concessioni, le variazioni e i riesami periodici di facilitazioni creditizie (finanziamenti e linee di credito) e altre operazioni comportanti l'assunzione di rischio di credito (quali il rilascio di garanzie, gli impegni a erogare fondi e il deposito di titoli di terzi) anche se formalizzate come delibere-quadro o plafond/limiti interni (cosiddetti plafond creditizi "su cui insistono operazioni") per i quali siano determinati ovvero determinabili³ tutti gli elementi costitutivi (per le operazioni di natura creditizia, la tipologia, il controvalore, la durata, la natura, i termini e le condizioni applicate). In assenza dei predetti elementi costitutivi i plafond/limiti interni non sono considerati operazioni ai sensi della Global Policy.

Casi di esclusione ex lege dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento CONSOB e della Disciplina Banca d'Italia

Sono identificate come operazioni per le quali non si applicano le disposizioni del Regolamento CONSOB e della Disciplina Banca d'Italia, fatto salvo quanto espressamente previsto:

- Operazioni effettuate da UniCredit S.p.A. con Controllate Gruppo Bancario ovvero tra Controllate Gruppo Bancario quando intercorre un rapporto di controllo totalitario societario, diretto o indiretto, da parte di UniCredit S.p.A, a condizione che nell'operazione o nella società controparte non vi siano interessi significativi di altri componenti del Perimetro Unico. Unicamente per le operazioni di maggiore rilevanza sarà reso analitico e completo flusso informativo semestrale idoneo a consentire un adeguato esame di tale tipologia di operazioni, anche da parte del Comitato.
- Operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato e in coerenza con le politiche per il governo del rischio di liquidità approvate dai competenti organi sociali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento CONSOB.
- Deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, comma 1 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, nonché deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3 del Codice Civile.

³ Gli elementi costitutivi possono essere considerati determinabili unicamente quando legati a parametri non discrezionalmente definiti dalla Banca o comunque per la definizione dei quali quest'ultima non possa contribuire in maniera significativa.

- Deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.
- Operazioni rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi, a titolo esemplificativo:
 - (a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili;
 - (b) gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 del Codice Civile;
 - (c) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - (d) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 del Codice Civile;
 - (e) gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 TUF.
- Operazioni Esigue: tali operazioni non sono soggette alle procedure deliberative previste nella presente Policy e non rientrano nei flussi informativi periodici in essa disciplinati, fermo restando che il Transaction Owner dovrà segnalare tempestivamente al Presidio Unico qualsiasi operazione che appaia indicativa di una elusione dei presidi di correttezza prescritti dalla Global Policy e ferma, in ogni caso, l'autonoma attività di vigilanza da parte degli organi e delle strutture competenti sul rispetto della Global Policy.
- Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalle Autorità di Vigilanza ovvero sulla base di disposizioni emanate da UniCredit S.p.A. in esecuzione di istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento CONSOB.

2.3.2 Qualificazione

Le Operazioni con componenti del Perimetro Unico si qualificano in relazione alla rilevanza dimensionale, alla natura ordinaria/non ordinaria ed alle condizioni applicate.

2.3.2.1 Criteri per individuare la rilevanza

Le Operazioni con componenti del Perimetro Unico si distinguono, sulla base della rilevanza, in:

- Operazioni di Maggiore Rilevanza – sono le operazioni in cui almeno uno degli Indici di Rilevanza sia superiore alla soglia del 5% dei Fondi Propri consolidati tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato di UniCredit S.p.A.
- Operazioni di Minore Rilevanza di Importo Significativo – sono le operazioni per le quali il controvalore dell'operazione sia compreso tra € 1 miliardo e l'importo corrispondente alla "soglia della maggiore rilevanza" ovvero l'Indice di rilevanza dell'attivo e/o quello delle passività, pur in presenza di un controvalore dell'operazione inferiore a € 1 miliardo, è pari o superiore al rapporto tra € 1 miliardo ed i Fondi Propri consolidati tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato di UniCredit S.p.A.
- Operazioni di Minore Rilevanza – sono le operazioni che presentano parametri inferiori alla soglia che individua le Operazioni di Minore Rilevanza di Importo Significativo e sono diverse dalle Operazioni Esigue come di seguito definite
- Operazioni Esigue – sono le operazioni:
 - ✓ con persone fisiche di importo inferiore o uguale ad € 250.000
 - ✓ con persone giuridiche di importo inferiore o uguale ad € 1.000.000

Per l'identificazione dei criteri quantitativi da assumere a riferimento per la classificazione si veda in Appendice 3.

2.3.2.2 Criteri per individuare l'ordinarietà

L'ordinarietà ricorre allorché siano soddisfatti due criteri selettivi: i) l'operazione deve essere ascrivibile all'*attività operativa* o, alternativamente, all'*attività finanziaria a questa connessa*; ii) l'operazione deve rientrare nell'*esercizio ordinario* dell'attività operativa della società o della connessa attività finanziaria. In particolare:

- per attività operativa s'intende l'insieme delle principali attività generatrici di ricavi della società e delle altre attività di gestione che non siano classificabili come di investimento o finanziarie;

- il riferimento all'attività finanziaria connessa all'attività operativa riguarda le operazioni che, seppure astrattamente qualificabili come finanziarie, hanno principalmente natura accessoria allo svolgimento dell'attività operativa;⁴

Per valutare se un'operazione rientra nell'*esercizio ordinario* dell'attività operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa sono da considerare i seguenti principali indicatori:

- natura della controparte;
- oggetto dell'operazione;
- ricorrenza della tipologia nell'ambito dell'attività della banca/della società;
- dimensione;
- termini e condizioni contrattuali dell'operazione (anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo).

La rilevanza degli elementi sopra indicati sarà valutata prestando particolare attenzione anche al momento di approvazione e perfezionamento dell'operazione. Nel caso di operazione posta in essere da una Controllata, l'ordinarietà deve essere valutata con riferimento all'attività svolta da quest'ultima.

Non si considerano comunque ordinarie:

- le operazioni di Maggiore Rilevanza;
- le operazioni di Minore Rilevanza di Importo Significativo;
- le operazioni di ristrutturazione del debito in qualunque forma tecnica articolate (ivi inclusi i piani di ristrutturazione e le operazioni di D/E swap in imprese in temporanea difficoltà finanziaria ovvero eseguite per ragioni di recupero credito) deliberate nei confronti di componenti del Perimetro Unico. Sono altresì non ordinarie le attività di ristrutturazione come sopra definite che dovessero essere eseguite a termini/condizioni diverse da quelle prospettate nella delibera, ovvero le eventuali ulteriori operazioni che dovessero aggiungersi a quanto inizialmente contemplato;
- le operazioni connesse alle attività di recupero crediti (c.d. "workout"), nelle diverse forme previste dalla prassi operativa, intendendosi quelle relative ad accordi transattivi con la controparte. Non si considerano operazioni quelle relative alle attività giudiziali di recupero coattivo o in sede concorsuale, come pure le attività di mera valutazione degli accantonamenti o come chiusura posizione per accertata irrecoverabilità all'esito delle procedure di recupero giudiziale o concorsuali.
- le operazioni di riorganizzazione societaria (quali, ad esempio, fusioni, scissioni etc.), in quanto per loro natura non ascrivibili all'attività operativa.

2.3.2.3 Criteri per determinare le condizioni applicate e l'economicità dell'operazione

Le condizioni di mercato/standard di massima si realizzano quando:

- analoghe a quelle praticate a controparti (comparables)⁵ che non siano componenti del Perimetro Unico con riferimento ad operazioni aventi analoghe caratteristiche per dimensione, natura, tipologia, rischiosità, ecc.;
- desumibili da prontuari, tariffari, tabelle merceologiche, accordi quadro, ecc. ovvero applicate sulla base di condizioni definite ed imposte per legge;
- praticate in operazioni analoghe da parte di "competitors", ove disponibili.

Le ragioni di eventuali scostamenti delle condizioni economico-contrattuali applicate all'operazione rispetto a quelle standard o di mercato devono essere adeguatamente motivate dall'opportunità e dalla convenienza economica di realizzare l'operazione stessa.

L'economicità dell'operazione deve essere illustrata per determinare l'interesse economico della Banca alla realizzazione dell'operazione nonché la convenienza della relazione con la controparte nel suo complesso; in questo senso devono essere forniti utili elementi ad evidenza dei parametri utilizzati nell'ambito della valutazione, in relazione alla tipologia di operazione.

⁴ Gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione non rientrano (di norma) nell'ordinario esercizio di attività finanziaria connessa all'attività operativa.

⁵ Ove disponibili. Si possono infatti verificare casi in cui non siano identificabili controparti comparabili (ad es. op. non ordinarie, op. di restructuring, ecc.).

L'ordinarietà delle condizioni e l'economicità dell'operazione devono risultare, fra gli altri, dalla documentazione a corredo della decisione assunta secondo i processi gestionali previsti di tempo in tempo, e supportata da idonea valutazione (c.d. Plausibility Check) da parte delle funzioni tecniche e di controllo in ambito Group Finance, in ambito Group Risk Management ed in ambito Group Compliance, con l'eventuale supporto delle locali funzioni omologhe per le operazioni effettuate dalle Controllate, ciascuna responsabile per il proprio ambito di competenza, con riguardo alla verifica di congruità delle informazioni sulle condizioni e profittabilità economica dell'operazione e della relazione nel suo complesso fornite dal Transaction Owner.

Il Plausibility Check dovrà far parte della segnalazione inviata al Presidio Unico da parte del Transaction Owner per tutte le operazioni che dovranno essere sottoposte per parere al Comitato e comunque per tutte le operazioni per le quali non siano riscontrati indicatori di redditività in linea con quelli stabiliti periodicamente dal Management della Banca⁶.

In relazione al Plausibility Check:

- Group Finance per il tramite della struttura ALM & Pricing Italy effettua:
 - i controlli finalizzati a supervisionare i Plausibility Check delle operazioni creditizie di Unicredit S.p.A. con controparti non in default/work out;
 - la verifica della congruità dei parametri utilizzati al fine della determinazione del pricing da parte del Transaction Owner all'interno del Global Pricing Tool1 in particolare:
 1. la conferma che il costo del funding utilizzato sia compliant con il framework in corso;
 2. la congruità del funding spread utilizzato nel GPT, qualora sia stata ingaggiata direttamente la struttura FTP, Pricing & Operational ALM, con il pricing indicato in fase di simulazione (pricing ex-ante);
 3. i parametri creditizi che contribuiscono al Risk Adjusted Spread;
 4. i parametri Minimum Hurdle Spread (MHS);
 5. il Risk Adjusted Capital Efficiency (RACE);
 6. il Simple present Embedded Value Added (SpEVA).
- Group Risk Management

nel caso di operazioni di UniCredit S.p.A. verifica le informazioni fornite dal Transaction Owner confermando, tra l'altro, la coerenza con i parametri creditizi, la profittabilità nonché la corretta rappresentazione del livello di propensione al rischio secondo le caratteristiche organizzative del Gruppo per il tramite di:

- FIBS Credit Transactions, per operazioni di UniCredit S.p.A. con controparti Istituzioni Finanziarie, Banche e Sovereign;
- Risk Italy, per operazioni di UniCredit S.p.A. con controparti Corporate o persone fisiche;

nel caso di operazioni delle Controllate, la stessa Funzione, per le operazioni di sua competenza, svolge un ruolo di governance limitato al coordinamento ed alla supervisione delle verifiche svolte dalle strutture di Risk Management locali per il tramite di:

- FIBS Credit Transactions, per operazioni delle Controllate con controparti Istituzioni Finanziarie, Banche e Sovereign;
- Large Credit Transactions & Country Risk (LCT&CR), per operazioni delle Controllate con controparti Corporate.

⁶ Verranno a tal fine presi a riferimento i parametri di redditività previsti dalla pertinente regolamentazione interna e comunicati tempo per tempo dalle competenti strutture della Banca. Tali parametri saranno aggiornati su base annuale e portati in informativa al Comitato.

- Group Compliance, per il tramite di ABC, L.d. 231/01, Whistleblowing and COI Advisory verifica – per le sole operazioni non creditizie di UniCredit e delle Controllate - la completezza del set documentale a corredo delle operazioni rispetto alle previsioni di Gruppo, verificando la congruità delle informazioni in esse contenute e conducendo Plausibility Check sulle valutazioni effettuate dai Transaction Owner incluso, a carico di quest'ultimi, l'esplicitazione delle condizioni di ordinarietà/standard di mercato.

Le risultanze della predetta fase istruttoria sono sottoposte agli Organi coinvolti nel processo di delibera ed in particolare al Comitato per il rilascio da parte di quest'ultimo del proprio parere sull'operazione avendo adeguate e complete informazioni sull'effettiva profittabilità della stessa e della complessiva relazione con la parte correlata/soggetto connesso (acquisendo informazioni anche sui ritorni economici degli altri rapporti in essere con la stessa, ove presenti).

2.3.2.4 Qualificazione dei Plafond/limiti interni

UniCredit S.p.A. e le Controllate sono tenute ad osservare le procedure deliberative di cui alla presente Policy anche per i rinnovi dei plafond/limiti interni, ogni qualvolta essi vengano sottoposti alla delibera del competente organo/funzione creditizi.

Per ciascuna categoria di rischio il plafond può essere parzialmente o totalmente allocato sotto forma di specifici limiti. La parte non allocata è definita "free plafond" e può essere allocata in fasi successive alla delibera creditizia. Ciascun limite allocato può accogliere più linee creditizie (già in essere o di nuova delibera).

Nell'ambito del rinnovo dei Plafond, saranno rilevanti come operazioni ai fini dell'applicazione della Global Policy unicamente:

- le linee revocabili creditizie determinate in tutti gli elementi;
- le linee di nuova delibera nell'ambito del rinnovo.

Verranno pertanto escluse:

- le linee in essere per le quali la Banca abbia già assunto impegni contrattuali non revocabili con termini e condizioni definiti che siano già state valutate ai sensi della Global Policy;
- le linee per le quali, al momento del rinnovo, non siano determinati o determinabili tutti gli elementi costitutivi (per le operazioni di natura creditizia, la tipologia, il controvalore, la durata, la natura, i termini e le condizioni applicate). Gli elementi costitutivi possono essere considerati determinabili unicamente quando legati a parametri non discrezionalmente definiti dalla Banca o comunque per la definizione dei quali quest'ultima non possa contribuire in maniera significativa.

Nella sostanza, la mera individuazione dell'ammontare del Plafond non costituisce di per sé operazioni ai fini dell'applicazione della Global Policy, rappresentando unicamente il livello massimo di rischio creditizio che la Banca decide di assumere nei confronti della controparte nell'ambito del livello di propensione al rischio secondo le caratteristiche organizzative del Gruppo⁷.

Rimane ferma la gestione ordinaria delle nuove operazioni al di fuori del rinnovo annuale.

2.3.3 Casi di esenzione facoltativa

UniCredit S.p.A., avvalendosi della facoltà prevista dal Regolamento CONSOB e dalla Disciplina Banca d'Italia, esclude inoltre dall'applicazione, totale o parziale, delle previsioni del Regolamento CONSOB e della Disciplina Banca d'Italia le Operazioni come di seguito elencate:

- **Piani di compensi**

⁷ Nella normativa interna creditizia è esplicitato che possono essere considerate operazioni creditizie anche le cosiddette "delibere quadro", i plafond/limiti interni e le linee di credito non formalmente vincolanti/non comunicate alla controparte, se le transazioni autorizzate sono sufficientemente determinate e se vi sono riportate tutte le informazioni necessarie, per esempio, il numero massimo di transazioni che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento (massimo 1 anno) e le motivazioni a complemento della delibera inerenti le condizioni da applicare (rif. Appendice 'Istruzioni tecniche per Operazioni Creditizie').

Fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento CONSOB, ove applicabile, sono escluse dall'applicazione della Global Policy le deliberazioni dell'Assemblea riguardanti i piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998 e le relative operazioni esecutive.

- **Remunerazione di amministratori investiti di particolari cariche e di altri Dirigenti con responsabilità strategiche**

Fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento CONSOB, ove applicabile, sono escluse dall'applicazione della Global Policy le deliberazioni, diverse da quelle di cui all'art. 2389, comma 1 del Codice Civile, in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche a condizione che: i) UniCredit S.p.A. abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea; ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato Remunerazione di UniCredit S.p.A., costituito esclusivamente da Amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti; iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.

- **Operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 136 D.Lgs. 385/1993**

Le operazioni che una Banca italiana del Gruppo pone in essere con componenti del Perimetro Unico che siano anche propri esponenti bancari ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 385/1993 o soggetti ad essi riferibili ricadono nell'ambito di applicazione del citato articolo e dei relativi iter deliberativi, fermo quanto previsto dall'art.5 del Regolamento Consob

Per le operazioni della specie che non ricadano in uno dei casi di esenzione previsti ai successivi punti del presente paragrafo, deve essere inviata con congruo anticipo al Comitato, da parte delle strutture proponenti, un'informativa completa ed adeguata al fine di consentire agli stessi la segnalazione di eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate preliminarmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione.

- **Operazioni con o tra società Controllate, con società controllate congiuntamente e società sottoposte ad influenza notevole senza la presenza di interessi significativi (a prescindere dalla misura della partecipazione)**

Non si applicano gli iter deliberativi previsti nella presente sezione alle seguenti categorie di operazioni:

- a) operazioni con o tra società Controllate (anche se non detenute in via totalitaria) di UniCredit S.p.A.;
- b) operazioni con società sottoposte a controllo congiunto, direttamente o indirettamente da UniCredit S.p.A.;
- c) operazioni con società sottoposte direttamente o indirettamente ad influenza notevole da UniCredit S.p.A.,

Per le operazioni sopra indicate viene predisposto dal Presidio Unico, con cadenza semestrale, un flusso informativo, analitico e completo idoneo a consentire un loro adeguato esame anche da parte del Comitato.

Le esenzioni sopra descritte non si applicano quando nell'operazione o nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione vi siano interessi significativi di altri componenti del Perimetro Unico.

Nelle operazioni tra una banca controllante (italiana) ed una banca controllata (italiana), il soggetto che può beneficiare della deroga è solo la banca controllante.

Nei casi di esenzione, nel rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, il Transaction Owner, nella valutazione dell'operazione, dovrà comunque porre particolare attenzione ad accertare l'interesse e la convenienza di UniCredit e del Gruppo al compimento dell'operazione stessa. Qualora dal Transaction Owner, con il supporto del Presidio Unico, non fossero riscontrati l'interesse e la convenienza nell'operazione, sentito preliminarmente il Comitato, non potranno essere applicati i casi di esenzione.

- **Operazioni di Minore Rilevanza ordinarie e a condizioni di mercato/standard**

Non si applicano gli iter deliberativi previsti nella presente sezione alle operazioni di Minore Rilevanza ordinarie e a condizioni di mercato/standard, essendo sufficiente che delle stesse venga reso analitico e completo flusso informativo semestrale idoneo a consentire un adeguato esame di tale tipologia di operazioni, anche da parte del Comitato.

- **Operazioni di ristrutturazione del debito e di recupero crediti**

Gli iter deliberativi previsti per le operazioni non ordinarie non si applicano alle transazioni di ristrutturazione del debito di importo (valutato come rischio massimo assunto sulla proposta nei confronti della parte correlata) inferiore alla soglia di € 25 milioni a meno che esse siano:

1. nuove operazioni D/E con parte correlata o operazioni/accordi nei confronti di controparti parti correlate in cui è detenuta una partecipazione risultante da operazioni D/E (nei primi 5 anni dall'operazione);
2. operazioni di write-off;
3. concluse con soggetti appartenenti al Perimetro Unico in qualità di Azionisti o Esponenti Aziendali di UniCredit S.p.A. e con i soggetti a questi riconducibili ovvero con società controllate (non in via totalitaria) o collegate nel cui capitale siano presenti interessi significativi.

Gli iter deliberativi previsti per le operazioni non ordinarie non si applicano alle transazioni di recupero crediti di importo (valutato come esposizione e/o perdita nei confronti della parte correlata) inferiore alla soglia di € 25 milioni a meno che esse siano riconducibili ai casi di cui ai nn. 1. e 3. di cui sopra.

Sono inoltre escluse dall'applicazione degli iter deliberativi previsti per le operazioni non ordinarie le operazioni che si qualificano come meri rinnovi/riesami interni, salvo che le stesse non ricomprendano almeno una linea a revoca.

2.4 Gestione delle Operazioni con Componenti del Perimetro Unico

Il processo di gestione dell'Operazione con componenti del Perimetro Unico ha inizio nel momento in cui l'Owner dell'operazione, di UniCredit S.p.A. o della Controllata, avvia le trattative, a cui fa seguito la fase istruttoria, e si conclude con la deliberazione dell'operazione che può avvenire secondo modalità differenti sulla base delle caratteristiche/della qualificazione dell'operazione medesima.

E' compito dell'Owner dell'operazione, ferma l'osservanza dei processi gestionali previsti di tempo in tempo nell'ambito di ciascuna entità (Capogruppo e Controllate) e nelle relazioni tra Controllate e Capogruppo, raccogliere – già dalle fasi delle trattative e dell'istruttoria – le principali informazioni riguardanti l'operazione e svolgere preliminarmente le necessarie verifiche e valutazioni in tema di rilevanza, ordinarietà, condizioni applicate, interesse e convenienza.

La segnalazione è inoltrata al Presidio Unico previa valutazione della struttura deliberante, che garantisce la completezza e correttezza della segnalazione (controparte, tipologia dell'operazione e rilevanza, ordinarietà e condizioni, eventuale applicabilità dell'art. 136 del D.Lgs. 385/1993) nonché la tempestività della medesima. Inoltre, il deliberante fornisce indicazioni in merito all'interesse al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tali informazioni sono, fra le altre, considerate necessarie per consentire al Comitato di esprimere il parere ove previsto dalla Policy.

L'Owner dell'operazione, completate le verifiche e le valutazioni preliminari, segnala l'operazione, ove ne ricorrano i presupposti, al Presidio Unico (ovvero al Referente Locale, per le Controllate) per il completamento dell'iter procedurale. La segnalazione è trasmessa tramite l'applicativo "Gestione Soggetti di Gruppo" GSG ovvero utilizzando l'apposita modulistica (nel caso di indisponibilità tecnica di GSG).

Nel caso di coinvolgimento del Comitato Parti Correlate tali risultanze, corredate dal Plausibility Check condotto dalle funzioni tecniche e di controllo per quanto di rispettiva competenza, dovranno essere inviate al Presidio Unico almeno 20 giorni prima della data di riunione del Comitato, fatti salvi i casi di urgenza che dovranno essere adeguatamente motivati dal Transaction Owner. Le operazioni che non saranno trasmesse nei termini al Presidio Unico potranno essere sottoposte all'attenzione del Comitato successivo.

2.4.1 Minore Rilevanza non ordinarie (fase pre-deliberativa/deliberativa/obblighi informativi)

Le Operazioni di Minore Rilevanza non ordinarie tra UniCredit S.p.A. ed i componenti del Perimetro Unico sono approvate dal competente Organo deliberante di UniCredit S.p.A. sulla base delle disposizioni normative vigenti ovvero dell'assetto delle deleghe di poteri definito dal Consiglio di Amministrazione, previo rilascio di un parere motivato del Comitato (non vincolante).

Fase pre-deliberativa

Il Comitato, se dal medesimo ritenuto anche per il tramite di uno o più componenti delegati, riceve con tempestività una informativa sull'operazione predisposta a cura del Presidio Unico con il supporto del Transaction Owner e delle altre funzioni coinvolte, con facoltà di richiedere informazioni ulteriori nonché formulare osservazioni agli Organi delegati, con particolare riferimento alla natura dell'operazione e della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione medesima e alle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per UniCredit S.p.A.

Il Presidio Unico è tenuto a trasmettere con tempestività le informazioni utili per consentire un effettivo coinvolgimento del Comitato o dei suoi componenti designati.

Fase deliberativa

Se il Comitato esprime:

- parere favorevole, l'operazione è sottoposta all'approvazione dell'Organo facoltizzato;
- parere negativo, l'operazione può essere sottoposta all'approvazione dell'Organo facoltizzato; in caso di delibera favorevole, il verbale deve fornire analitica motivazione sulle ragioni che hanno portato comunque all'approvazione e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato;
- parere condizionato a che l'operazione sia conclusa/eseguita nel rispetto di una o più indicazioni del Comitato, il parere è considerato favorevole purché tutte le condizioni poste siano effettivamente rispettate. Al Comitato deve essere fornita adeguata e tempestiva informativa sul rispetto delle condizioni.

I pareri del Comitato sono allegati al verbale della riunione del Comitato nel corso della quale vengono approvati.

In caso di Operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fermo quanto previsto dall'art. 2391 del Codice Civile, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione, pur potendo partecipare alla discussione, si astengono dalla votazione. Gli amministratori tenuti ad astenersi concorrono al raggiungimento del *quorum* costitutivo dell'organo, ma sono esclusi da quello deliberativo.

La Struttura proponente l'operazione informa tempestivamente il Presidio Unico sull'esito della deliberazione dell'Organo facoltizzato. La delibera di approvazione dell'operazione deve sempre includere adeguata motivazione in merito all'opportunità ed alla convenienza economica della stessa, le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale ricevono informativa predisposta a cura del Presidio Unico sulle Operazioni approvate dai competenti Organi facoltizzati nonostante il parere negativo o condizionato a rilievi rilasciato dal Comitato.

Procedure per le operazioni realizzate dalle Controllate

Le Operazioni di Minore Rilevanza non ordinarie tra le Controllate ed i componenti del Perimetro Unico sono approvate dal competente Organo deliberante della Controllata, previo rilascio di un parere motivato non vincolante del Comitato (di UniCredit S.p.A.), fermo il rilascio del parere di Capogruppo, quando previsto in conformità alla Regolamentazione di Gruppo tempo per tempo vigente. Per le Banche italiane è altresì necessario il preventivo parere degli amministratori indipendenti (anche riuniti in Comitato ad hoc) nominati presso le stesse.

Anche in questo caso, se il Comitato esprime:

- parere favorevole, l'operazione è sottoposta all'approvazione dell'Organo facoltizzato;
- parere contrario, l'operazione può essere sottoposta all'approvazione dell'Organo facoltizzato, che in caso di delibera favorevole è tenuto a fornire nel verbale adeguata motivazione sulle ragioni che hanno portato alla deliberazione dell'operazione nonostante il parere negativo del Comitato.

I pareri del Comitato sono allegati al verbale della riunione del Comitato nel corso della quale vengono approvati.

La Struttura della Controllata proponente l'operazione informa il Presidio Unico sull'esito della deliberazione dell'Organo facoltizzato.

La delibera di approvazione dell'operazione deve sempre includere adeguata motivazione in merito all'opportunità ed alla convenienza economica della stessa, le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale ricevono informativa predisposta a cura del Presidio Unico, sulle Operazioni di cui trattasi approvate dai competenti Organi deliberanti della Controllata nonostante il parere negativo o condizionato a rilievi rilasciato dal Comitato.

2.4.2 Maggiore Rilevanza e Minore Rilevanza di Importo Significativo

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di Importo Significativo tra UniCredit S.p.A. ed i componenti del Perimetro Unico sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelle rientranti nella competenza dell'Assemblea dei Soci, previo rilascio di un parere motivato e favorevole del Comitato.

Fase pre-deliberativa

Il Comitato riceve, a cura del Presidio Unico, adeguatamente supportato dal Transaction Owner e dalle altre funzioni coinvolte, notizia tempestiva dell'avvio delle trattative/dell'istruttoria, comunque non oltre i termini di sottoscrizione di eventuali accordi di confidenzialità, ai quali i membri del Comitato sono tenuti a conformarsi;

Il Comitato, se dal medesimo ritenuto anche per il tramite di uno o più componenti delegati, riceve con tempestività dal Presidio Unico una informativa sull'operazione, con facoltà di richiedere informazioni ulteriori nonché formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative/dell'istruttoria, con particolare riferimento alla natura dell'operazione e della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione medesima e alle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per UniCredit S.p.A. Il Presidio Unico è tenuto a trasmettere con tempestività tutte le informazioni utili per consentire un effettivo coinvolgimento del Comitato o dei suoi componenti designati già nelle fasi delle trattative e dell'istruttoria.

Fase deliberativa

Il Presidio Unico si attiva affinché il Comitato sia tempestivamente convocato, per il tramite della Segreteria del medesimo, ai fini del rilascio del parere preventivo e motivato, contestualmente provvede alla raccolta della necessaria documentazione informativa, anche avvalendosi delle strutture di Capogruppo, che deve essere messa a disposizione del Comitato in tempo utile per l'espressione di una valutazione consapevole sull'operazione.

Il Comitato, completata l'analisi, formula il parere nel rispetto dei tempi stabiliti dalle normali procedure deliberative di UniCredit S.p.A., tenendo conto delle tempistiche richieste per il perfezionamento dell'operazione.

Se il Comitato esprime:

- parere favorevole, l'operazione è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La Struttura proponente l'operazione informa il Presidio Unico sull'esito della delibera consiliare;
- parere negativo, si determina l'interruzione del processo deliberativo⁸;
- parere condizionato a che l'operazione sia conclusa/eseguita nel rispetto di una o più indicazioni del Comitato: il parere è considerato favorevole purchè tutte le condizioni poste siano effettivamente rispettate. Al Comitato deve essere fornita adeguata e tempestiva informativa sul rispetto delle condizioni.

In conformità con la normativa di riferimento, il parere del Comitato riguarda l'interesse per la banca/società al compimento dell'operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere è favorevole quando manifesta l'integrale condivisione sull'operazione. L'espressione di un giudizio negativo, anche su un singolo aspetto, costituisce circostanza idonea a considerare il parere contrario, a meno che sia diversamente indicato dal Comitato.

I pareri del Comitato sono allegati al verbale della riunione del Comitato nel corso della quale vengono approvati.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2391 del Codice Civile, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione, pur potendo partecipare alla discussione in sede consiliare, si astengono dalla votazione. Gli amministratori tenuti ad astenersi concorrono al raggiungimento del *quorum* costitutivo dell'organo, ma sono esclusi da quello deliberativo.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale ricevono tempestiva informativa predisposta a cura del Presidio Unico, sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di Importo Significativo di UniCredit S.p.A. per le quali sia stato interrotto il processo deliberativo per effetto del preliminare parere negativo o condizionato a rilievi rilasciato dal Comitato.

Procedure per le operazioni realizzate dalle Controllate

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di Importo Significativo tra le Controllate ed i componenti del Perimetro Unico sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Controllata stessa (ovvero dal corrispondente Organo di governo societario presente presso le Controllate estere); per le Banche italiane è altresì necessario il preventivo parere degli amministratori indipendenti (anche riuniti in Comitato ad hoc) nominati presso le stesse. La deliberazione sull'operazione deve essere sottoposta al parere non vincolante del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A, in qualità di Capogruppo, previo parere non vincolante del Comitato (di UniCredit S.p.A.).

I pareri del Comitato sono allegati al verbale della riunione del Comitato nel corso della quale vengono approvati.

L'eventuale parere negativo rilasciato dal Comitato e dal Consiglio di Amministrazione di Capogruppo non ha effetto vincolante nei confronti dell'Organo deliberante della Controllata, fermo che il verbale della decisione deve fornire adeguata motivazione sulle ragioni che hanno portato alla deliberazione dell'operazione nonostante il parere negativo del Comitato e/o del Consiglio.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2391 del Codice Civile ove applicabile, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione, pur potendo partecipare alla discussione ai fini del rilascio del parere non vincolante da parte del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A., si astengono dalla votazione. Gli amministratori tenuti ad astenersi concorrono al raggiungimento del *quorum* costitutivo dell'organo, ma sono esclusi da quello deliberativo.

⁸ UniCredit non prevede l'applicazione del meccanismo del c.d. "whitewash".

Ad avvenuta approvazione, la struttura della Controllata proponente l'operazione provvede ad informare il Presidio Unico.

Il Comitato, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale ricevono tempestiva informativa predisposta a cura del Presidio Unico, sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di Importo Significativo delle Controllate approvate dai competenti Organi decisionali delle medesime nonostante il parere negativo o condizionato a rilievi rilasciato dal Comitato e/o dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A..

Non è previsto il coinvolgimento del Comitato di UniCredit S.p.A. per le operazioni concluse dalle banche o da società del Gruppo qualora di maggiore rilevanza ai soli sensi delle Procedure da queste adottate.

Cumulo

In caso di operazioni, salvo quelle rientranti nei casi di esclusione previsti dalla Policy al punto 2.3.3, tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute da UniCredit S.p.A. e/o dalle Controllate, nel corso dell'esercizio, con uno stesso componente del Perimetro Unico, Il Presidio Unico cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

Il Presidio Unico provvede al monitoraggio delle citate Operazioni al fine del calcolo del "Cumulo". Il monitoraggio delle operazioni che, ove cumulativamente considerate, determinano il superamento della soglia di maggiore rilevanza prevista dalla Policy ha valenza annuale a partire dall'inizio di ciascun esercizio ovvero a partire dalla pubblicazione del Documento informativo previsto per le operazioni di maggiore rilevanza di cui all'Appendice 3 redatto in seguito al superamento della citata soglia per effetto del Cumulo.

2.4.3 Convocazione urgente

Al fine di consentire al Comitato di esprimersi con consapevolezza (parere preventivo e motivato) anche nei casi di operazioni caratterizzate dalla necessità di convocazione urgente, sono previste disposizioni particolari per la gestione della fase pre-deliberativa, che integrano l'iter ordinario.

Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di Importo Significativo

- Coinvolgimento tempestivo rispetto ai tempi di realizzazione dell'operazione dell'Amministratore Delegato e del Comitato da parte del Presidio Unico (e, comunque, entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui è comunicata al Presidio Unico la conclusione della fase delle trattative/istruttoria).
L'Amministratore Delegato svolge le valutazioni del caso sullo stato di urgenza della convocazione e, di concerto con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e sentito il Comitato, che si esprime con parere vincolante, definisce – tenendo conto dei tempi necessari per le attività richieste al Comitato – la data per la deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione ("riserva di competenza").
- Convocazione tempestiva (in ogni caso, con almeno dodici ore di anticipo) del Comitato per lo svolgimento delle attività istruttorie (ove previste) e per il rilascio del parere preventivo e motivato.
- Trasmissione senza indugio all'Organo deliberante del parere espresso dal Comitato e, comunque, entro e non oltre il giorno successivo a quello in cui è stato rilasciato.

Operazioni di Minore Rilevanza non ordinarie

- Obbligo di tempestiva convocazione del Comitato (e, in ogni caso, entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui il Presidio Unico riceve notizia dell'operazione) e contestuale coinvolgimento del competente Organo deliberante.
- Trasmissione senza indugio all'Organo deliberante del parere espresso dal Comitato e, comunque, entro e non oltre il giorno successivo a quello in cui è stato rilasciato.

2.4.4 Delibere Quadro

UniCredit S.p.A. può ricorrere a delibere quadro per specifiche categorie di operazioni con determinati soggetti del Perimetro Unico o con singole Parti dello stesso. La Policy prevede che:

- l'approvazione delle delibere è soggetta agli iter delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, Minore Rilevanza di Importo Significativo e Minore Rilevanza sulla base dell'ammontare massimo previsto delle operazioni oggetto di delibera (cumulativamente considerate);
- le delibere quadro hanno durata annuale, si riferiscono a operazioni definite e riportano il loro prevedibile importo massimo nel periodo di riferimento e le condizioni indicative;
- l'esecuzione delle delibere quadro deve essere comunicata dalle strutture proponenti, con il supporto del Presidio Unico, almeno trimestralmente al Consiglio di Amministrazione;
- le delibere devono essere pubblicate (ai fini della trasparenza) mediante un documento informativo, in conformità al Regolamento CONSOB, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto di delibera quadro, complessivamente considerata, superi la soglia di maggiore rilevanza. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di documento informativo non sono computate quali operazioni cumulate.

2.5 Obblighi di informativa e trasparenza ai sensi del regolamento Consob

2.5.1 Informativa sulle operazioni di Maggiore Rilevanza

A seguito dell'approvazione di un'operazione di Maggiore Rilevanza, il Presidio Unico si attiva per la predisposizione, ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D.Lgs. 58/1998,⁹ del Documento Informativo in conformità alle previsioni del Regolamento CONSOB.

Al fine della redazione del suddetto Documento Informativo, il Presidio Unico richiede il supporto della struttura di Capogruppo o della Controllata proponente l'operazione al fine di ottenere le necessarie informazioni, con il coinvolgimento delle altre funzioni di Capogruppo e/o delle Controllate eventualmente interessate.

Il Presidio Unico provvede a che il Documento Informativo, una volta predisposto, sia messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale di UniCredit S.p.A. con le modalità previste dal Regolamento Emittenti CONSOB, comunque entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione della società o da parte degli Organi Amministrativi delle Controllate ovvero, qualora l'Organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile (il documento è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea nei casi di operazioni di competenza assembleare).

Con la medesima tempistica prevista per la pubblicazione del Documento Informativo, il Presidio Unico provvede a mettere a disposizione del pubblico, in appendice al documento stesso ovvero sul sito internet di UniCredit S.p.A., il parere del Comitato e gli eventuali pareri degli esperti indipendenti scelti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) del Regolamento CONSOB, nonché i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione (cfr. anche Paragrafo 3.1.1).

Il Documento Informativo e i pareri di cui sopra sono altresì trasmessi alla CONSOB contestualmente alla diffusione al pubblico.

Nel caso in cui il superamento della soglia di rilevanza sia determinato dal Cumulo di più operazioni di minore rilevanza, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento. Nel caso in cui il superamento della soglia di rilevanza sia determinato da un'operazione realizzata da una Controllata, i termini decorrono dal momento in cui la Capogruppo ha avuto informativa dell'operazione.

⁹ Qualora debba essere altresì predisposto un Documento Informativo ai sensi degli art. 70, commi 6 e 7, e 71 del Regolamento Emittenti di CONSOB, può essere pubblicato un unico documento che contenga le informazioni ai sensi delle due normative, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili (cfr. art. 5, comma 6 del Regolamento CONSOB).

Infine, il Presidio Unico trasmette al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari di UniCredit S.p.A., su sua specifica richiesta, ogni elemento utile in suo possesso, affinché quest'ultimo provveda a fornire opportuna informativa nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, delle singole operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di Importo Significativo. Tale obbligo ricorre anche per le operazioni ordinarie di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di Importo Significativo, concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

2.5.2 Informativa sulle operazioni ordinarie, di Maggiore Rilevanza, concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard

Anche se l'iter deliberativo delle operazioni ordinarie di Maggiore Rilevanza concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard non si differenzia rispetto a quello previsto per le operazioni di maggiore rilevanza *tout court*, il Regolamento CONSOB prevede una semplificazione relativamente agli obblighi informativi.

In particolare, in deroga agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 5, commi da 1 a 7 del Regolamento Emittenti CONSOB (concernenti il Documento informativo), per le operazioni ordinarie di Maggiore Rilevanza concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard devono essere effettuate le seguenti comunicazioni, in aggiunta alle informazioni da rendere ai sensi dell'art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998:

- una comunicazione alla CONSOB e al Comitato, entro sette giorni dalla conclusione dell'operazione o dalla comunicazione della stessa da parte della società controllata che la realizza, in merito alla controparte, all'oggetto, al corrispettivo dell'operazione e alle motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro. L'informativa viene trasmessa per conoscenza anche al Collegio Sindacale;
- un'apposita informativa nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, sulle operazioni concluse avvalendosi della richiamata semplificazione.

2.5.3 Informativa sulle operazioni di Minore Rilevanza

Ai sensi dell'art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998, il Presidio Unico trasmette alla funzione di Accounting, su sua specifica richiesta, ogni elemento utile in suo possesso, affinché quest'ultimo provveda a fornire opportuna informativa nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, delle singole Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento, "che abbiano influito in misura rilevante" sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società.

Infine, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, il Presidio Unico provvede a che sia messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Regolamento Emittenti CONSOB, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato, nonché delle ragioni per le quali i competenti Organi deliberativi di UniCredit S.p.A. hanno ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine è messo a disposizione del pubblico, in appendice al documento di cui sopra o sul sito internet di UniCredit S.p.A., il parere negativo del Comitato.

2.5.4 Informativa sulle operazioni ordinarie, di Minore Rilevanza, concluse a condizioni di mercato o standard

Nel caso di approvazione di un'Operazione Ordinaria di Minore Rilevanza, conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, il Presidio Unico trasmette alla funzione di Accounting, su sua specifica richiesta, ai sensi dell'art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998, ogni elemento utile in proprio possesso affinché quest'ultima provveda a fornire opportuna informativa nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, delle singole Operazioni con Parti Correlate CONSOB concluse nel periodo di riferimento.

2.6 Flussi informativi

Il Presidio Unico è incaricato di predisporre e fornire periodicamente specifici flussi informativi per

- Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale
- Comitato
- Compliance
- Group Administrative & Analytics Office

come di seguito indicato. In particolare, il Presidio Unico:

- predisporre e cura i flussi informativi semestrali indirizzati al Comitato e funzionali all'esecuzione dei compiti di esame previsti dall'art. 4, comma 1, lett. e-bis) punto (i) del Regolamento CONSOB, integrati con le eventuali operazioni del periodo precedente segnalate oltre il termine stabilito. L'informativa viene trasmessa per conoscenza anche al Collegio Sindacale. Il Presidio Unico cura che la documentazione a supporto dell'esame del Comitato consenta il completo tracciamento delle Operazioni e contenga altresì adeguata illustrazione delle ragioni di esenzione;
- predisporre e cura i flussi informativi indirizzati alla CONSOB e al Comitato e funzionali all'esecuzione dei compiti di verifica previsti dall'art. 4, comma 1, lett. e-bis) punto (ii) del Regolamento CONSOB (cfr. par. 2.5.2). L'informativa viene trasmessa per conoscenza anche al Collegio Sindacale;
- predisporre e fornisce con periodicità trimestrale al Comitato, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una completa informativa sull'esecuzione delle Operazioni con componenti del Perimetro Unico riguardanti UniCredit S.p.A. e le Controllate nel periodo di riferimento e che non siano oggetto di esenzione ai sensi della presente Policy, integrata con le eventuali operazioni del periodo precedente segnalate oltre il termine stabilito. Tale informativa è trasmessa con tempestività, a cura del Presidio Unico, anche alla funzione di Compliance di Capogruppo. La tempistica per la predisposizione e trasmissione del flusso ai citati Organi sono descritte nella GPR.
- predisporre e fornisce con periodicità semestrale al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Comitato una informativa su tematiche di rilievo riguardanti il Perimetro Unico, come dettagliato nella GPR, tempestivamente inoltrata (a cura del Presidio Unico) anche alla funzione di Compliance di Capogruppo (Conduct Risk Oversight, Ra, 2Lcs).
- fornisce alla Funzione di Accounting, su richiesta, le informazioni di propria competenza e per quanto in suo possesso, utili per la predisposizione della Relazione intermedia sulla gestione e della Relazione sulla gestione annuale, con riferimento a:
 - singole Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di Importo Significativo concluse con i componenti del Perimetro Unico nel trimestre di riferimento;
 - altre singole Operazioni con Parti Correlate CONSOB “che abbiano influito in misura rilevante” sulla situazione patrimoniale o sui risultati di UniCredit S.p.A.;
 - modifiche o sviluppi delle Operazioni con i componenti del Perimetro Unico descritte nell'ultima Relazione annuale che abbiano avuto “un effetto rilevante” sulla situazione patrimoniale o sui risultati di UniCredit S.p.A. nel periodo di riferimento.

2.7 Disposizioni specifiche dedicate ai Soggetti Collegati Banca d'Italia e all'Informativa di Bilancio

2.7.1 Limiti prudenziali e livelli di propensione al rischio

2.7.1.1 Limiti Prudenziali

La disciplina stabilisce limiti alle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati. Tali limiti, differenziati a seconda della tipologia di parte correlata, corrispondono alla somma delle attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati raffrontata ai Fondi Propri Consolidati, come indicato nella tabella sottostante:

	Esponenti aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole
Limiti Consolidati	5%	PARTI CORRELATE NON FINANZIARIE		
		5%	7,5%	15%
		ALTRE PARTI CORRELATE		
		7,5%	10%	20%

La Disciplina definisce anche la metodologia di calcolo delle attività di rischio, prevedendone la ponderazione secondo i fattori previsti dalla normativa in tema di Segnalazioni di Vigilanza dei Grandi Rischi e stabiliti sulla base del rischio associato alla natura della controparte ed alle forme di attenuazione del rischio in presenza di determinate condizioni. Nello specifico:

- si considerano sia il banking book sia il trading book;
- le esposizioni di banking book sono considerate al valore nominale (poste di bilancio e fuori bilancio);
- sono previste esenzioni/deduzioni (ad es. fattori di mitigazione quali garanzie o collaterale) solo per i casi già previsti dalla normativa in tema di Segnalazioni di Vigilanza dei Grandi Rischi.

Group Risk Management, al fine di essere più prudentiale, ha deciso di definire le attività di rischio verso i Soggetti Collegati e il calcolo del rispetto del limite in maniera più restrittiva, rispetto a quanto previsto dalla disciplina, decidendo di utilizzare l'importo nominale e di non beneficiare conservativamente di ponderazioni.

Non sono incluse nella attività di rischio le partecipazioni ed altre attività dedotte dal capitale. Nei casi ed alle condizioni previsti dalla normativa di vigilanza sulla concentrazione dei rischi, non sono inoltre incluse le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari.

Le attività di rischio nei confronti delle Controllate Gruppo Bancario sono altresì escluse.

Nel caso in cui ad un gruppo di parti correlate siano applicabili limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Nell'ambito del sistema interno dei controlli, la funzione di Group Risk Management è responsabile del monitoraggio delle attività di rischio con Soggetti Collegati e della verifica del rispetto dei limiti prudenziali in via continuativa.

A tal scopo valgono le seguenti linee guida:

- i limiti prudenziali si applicano ai Soggetti Collegati ed i relativi controlli sono svolti su ogni componente del Perimetro Unico di Gruppo;
- le attività di controllo sono svolte in caso di nuove proposte creditizie ovvero di revisione periodica dei fidi (controlli ex-ante) ed in via continuativa (monitoraggio periodico);
- viene stabilita una soglia di attenzione ("*Warning Signal*") sul limite prudenziale previsto, al superamento della quale si attivano specifiche procedure gestionali;
- le attività di rischio sono misurate in linea con i sistemi gestionali di Risk Management, utilizzando metodologie/regole che assicurino il rispetto dei criteri stabiliti dalla Vigilanza.

2.7.1.2 Livelli di propensione al rischio

La propensione al rischio nei confronti del Perimetro Unico di Gruppo è definita da Group Risk Management in coerenza con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo, in linea con le disposizioni di vigilanza¹⁰.

Il livello di propensione massima al rischio (i.e. **limite interno**) viene definito a fini gestionali interni con riferimento al rapporto fra le esposizioni aggregate di rischio del Gruppo UniCredit verso il Perimetro Unico di Gruppo¹¹ ed i Fondi Propri Consolidati (i.e. Patrimonio di Vigilanza). In particolare, attraverso un'analisi di scenario/stress dell'indicatore Risk Taking Capacity (RTC) di gruppo, si verifica che, se l'esposizione delle controparti incluse nel Perimetro Unico aumentasse fino al suddetto limite interno, il valore della RTC risultante rimarrebbe *ceteris paribus* al di sopra del valore soglia "trigger", così come previsto dal Risk Appetite Framework di Gruppo. Tale limite interno rappresenta dunque il livello massimo di rischio accettabile che il Gruppo è disposto ad assumere nei confronti di tutte le controparti rientranti nel Perimetro Unico di Gruppo.

Inoltre, nell'ambito della definizione del livello di propensione al rischio, viene stabilita anche una soglia di attenzione interna (i.e. **warning signal**) sul portafoglio complessivo del Perimetro Unico di Gruppo. Come ulteriore elemento di conservatività gestionale, la stessa soglia di attenzione viene usata anche nell'ambito del monitoraggio dei limiti prudenziali a livello di singola esposizione (vedi sezione 2.7.1.1).

L'Appendice 5 illustra i principali passaggi metodologici per l'analisi volta alla convalida dei valori di "limite interno" e "warning signal".

Il limite interno viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, con i preventivi pareri favorevoli vincolanti del Comitato Parti Correlate e del Collegio Sindacale, con frequenza almeno triennale ovvero con frequenza maggiore nel caso sia necessaria una revisione a fronte dell'analisi sopra descritta. Infatti, su base annuale si verifica la coerenza del limite con l'adeguatezza patrimoniale del Gruppo (portato per informativa al Comitato Parti Correlate per l'anno di riferimento) e, nel caso in cui sia necessaria una revisione del limite, si procederà con l'approvazione del limite contestualmente all'approvazione annuale della Policy.

Si precisa infine che i componenti del Perimetro Unico di Gruppo possono essere soggetti alle disposizioni UniCredit che presidono la gestione del rischio di concentrazione a livello di nominativo singolo, qualora ad essi fossero applicabili i criteri che ne determinano l'eleggibilità (ad es. dimensioni e tipologia di controparte).

2.7.2 Informativa esterna e segnalazioni di vigilanza in materia di Soggetti Collegati

La disciplina della Banca d'Italia prevede che vengano periodicamente segnalate alla Banca d'Italia sia le attività di rischio in essere con Soggetti Collegati, sia le operazioni da questi ultimi effettuate con la periodicità e il livello di dettaglio descritti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale. La segnalazione è effettuata a livello consolidato dalla Capogruppo e a livello individuale dalle singole Banche italiane (Ods 1094 - Segnalazione consolidata sulle attività di rischio verso Soggetti Collegati).

Costituiscono oggetto delle segnalazioni di vigilanza a **livello consolidato**, il complesso delle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati, per le quali è prevista periodicità di invio trimestrale.

Le comunicazioni dei dati alla Capogruppo ai fini della segnalazione consolidata deve avvenire in conformità delle normative locali (i.e. privacy, banking secrecy).

La Segnalazione di Vigilanza delle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati ha per oggetto tutte le esposizioni per cassa (ad esempio, finanziamenti, azioni, obbligazioni, prestiti subordinati) e fuori bilancio (ad esempio, garanzie rilasciate) ascrivibili al Soggetto, sia nei casi in cui esso sia l'unico intestatario del rapporto, sia nei casi in cui risulti cointestatario unitamente ad altri soggetti, indifferentemente dalla eventuale natura di Soggetto Collegato rivestita dai cointestatari.

¹⁰ La Disciplina Banca d'Italia è applicabile ai Soggetti Collegati, mentre le disposizioni contenute in questo paragrafo riguardano l'intero Perimetro Unico di Gruppo.

¹¹ Con esclusione delle esposizioni infra-gruppo.

A **livello individuale**, oltre alla segnalazione trimestrale delle attività di rischio, sono previste anche le segnalazioni relative alle Operazioni con Soggetti Collegati nonché alle Operazioni di Maggiore Rilevanza. Non rientrano nel flusso informativo le Operazioni Esigue.

Lo schema seguente riepiloga la tipologia di segnalazioni effettuate, la frequenza di invio e l'ambito di applicazione.

Tipologia	Frequenza	Rilevanza	Nota
Segnalazioni sulle attività di rischio verso Soggetti Collegati	Trimestrale	Consolidata e individuale	Le segnalazioni sono effettuate avendo a riferimento i soggetti collegati definiti a livello di gruppo bancario di appartenenza
Segnalazioni delle Operazioni verso Soggetti Collegati	Annuale	Individuale	
Segnalazioni delle Operazioni di Maggiore Rilevanza verso Soggetti Collegati	Trimestrale	Individuale	

L'invio delle segnalazioni di vigilanza consolidate a Banca d'Italia è effettuato dalla funzione Group Regulatory Reporting ("GRR") di Capogruppo in conformità alla disciplina di vigilanza entro il 42° giorno successivo alla data di riferimento trimestrale (ossia, entro T+42 giorni successivi al 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12 di ogni anno).

GRR è supportata da :

- Group Risk Supervisory Reporting, per le attività di verifiche di plausibilità delle esposizioni segnalate rispetto alle evidenze dei sistemi di risk management;
- Presidio Unico, che mette a disposizione sia il Perimetro Unico, sia l'elenco delle operazioni con componenti del Perimetro Unico segnalate al Presidio Unico, al netto dei casi di esenzione per i quali non è prevista la segnalazione.

Per quanto riguarda le responsabilità di processo, ciascuna struttura ha la responsabilità della correttezza, completezza e coerenza regolamentare rispetto al disposto normativo di riferimento tempo per tempo vigente delle informazioni di propria pertinenza nei confronti di *GRR* e, in ultima istanza, del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

2.7.3 Informativa di Bilancio

L'informativa di bilancio relativa alle parti correlate (Parte H nota integrativa) deve contenere le informazioni richieste dallo IAS 24 e dalla circolare 262 di Banca d'Italia:

- Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche
- Informazioni sulle transazioni con parti correlate.

Lo IAS 24 definisce i "Dirigenti con responsabilità strategiche" e le "Operazioni con parti correlate" come di seguito riportato:

- "I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività delle entità, compresi gli amministratori dell'entità stessa."
- E' identificata operazione con parte correlata "un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo".

2.8 Obbligazioni degli Esponenti Bancari

2.8.1 Ambito oggettivo di applicazione

L'applicazione dell'art. 136 riguarda *obbligazioni di qualsiasi natura e atti di compravendita*, rispettivamente, contratte/compiuti *direttamente o indirettamente* dagli Esponenti Bancari.

Rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136:

- gli atti di compravendita;

- le obbligazioni di qualsiasi natura (finanziaria e non), ivi compresi gli incarichi professionali conferiti in forma sistematica od occasionale agli Esponenti bancari o a studi associati dei quali gli stessi facciano parte. In particolare, l'affidamento di incarichi professionali in forma sistematica ed esclusiva è sconsigliato dalla Banca d'Italia in quanto tale prassi potrebbe incidere sulla stessa compatibilità degli interessi del soggetto con gli interessi societari;
- le operazioni di compravendita in valuta e titoli che non rispettano le condizioni di seguito descritte;
- le operazioni di cambio "per cassa" di assegni bancari.

In base alle indicazioni di Banca d'Italia, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136, in quanto rivenienti da rapporti contrattuali nei quali non assume rilevanza la qualità soggettiva della controparte e non sussiste, neppure in astratto, la possibilità di conflitto di interesse che la norma intende evitare:

- i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi compresa l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti;
- le obbligazioni connesse ad operazioni di compravendita di valuta e valori mobiliari, inclusi i titoli di Stato o garantiti dallo Stato, quotati al mercato telematico allorquando sussistano tutti i seguenti presupposti: effettuazione sui mercati regolamentati; applicazione delle condizioni standardizzate previste per la clientela; anticipazione del prezzo in caso di acquisto; consegna preventiva dei titoli in caso di vendita.

La nozione di *obbligazione indiretta* identifica una fattispecie in cui si instaura un rapporto obbligatorio in capo ad un Esponente bancario mediante interposizione di un soggetto diverso, sia esso persona fisica/giuridica. In tali casi compete all'organo di amministrazione, che l'interessato deve render edotto della propria particolare situazione, valutare se nell'operazione prospettata ricorra o meno l'ipotesi di una obbligazione indirettamente contratta dall'Esponente. L'accertamento viene condotto con l'astensione dell'Esponente che si presume coinvolto.

Nell'ipotesi di obbligazioni contratte da società può ritenersi applicabile la disposizione di legge in questione quando l'Esponente: i) abbia nella società stessa una posizione di controllo ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 385/1993; ii) sia socio di una società semplice o in nome collettivo; iii) sia socio accomandatario di una società in accomandita semplice o per azioni; iv) sia unico azionista di una società di capitali.

2.8.2 Ambito soggettivo di applicazione

Sulla base di quanto prevede la norma (*chi svolge funzioni di amministrazione direzione e controllo presso una banca*) il perimetro degli Esponenti Bancari è dato dall'insieme degli esponenti di Capogruppo, delle Banche italiane e dei soggetti ad essi riconducibili, ossia:

- le persone fisiche (es. coniuge o altro familiare dell'Esponente) e/o quelle giuridiche considerate interposte per connessione economica, che determinano l'insorgenza di un'obbligazione indiretta in capo all'Esponente; il mero rapporto di familiarità potrebbe non rilevare, fermo restando che, attesa la rilevanza penale della materia, la concreta valutazione delle singole fattispecie deve essere rimessa agli stessi Esponenti);
- i soggetti legati ad uno o più Esponenti aziendali da un rapporto tale che delle loro obbligazioni detti Esponenti sono tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente (è il caso della società semplice o in nome collettivo quando l'Esponente sia socio, della società in accomandita semplice o in accomandita per azioni quando l'Esponente sia socio accomandatario; della società di capitali quando l'Esponente sia socio unico);
- le società direttamente e/o indirettamente controllate dall'Esponente bancario.

2.8.3 Gestione delle obbligazioni contratte con Unicredit S.p.A.

Le obbligazioni che Consiglieri, Sindaci, Amministratore Delegato e Direttore Generale di UniCredit S.p.A. pongono in essere, direttamente o indirettamente, con la banca sono soggette all'art. 136. La struttura di UniCredit S.p.A. competente per materia in funzione del contenuto dell'obbligazione sottopone la proposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. In particolare:

- la competente struttura di Risk Management per le operazioni creditizie;

- le strutture competenti per aree di attività, per le operazioni finanziarie (quali, ad esempio, le quotazioni di strumenti finanziari, le emissioni obbligazionarie e le cartolarizzazioni);
- la struttura competente per materia in funzione del contenuto dell'obbligazione per le operazioni diverse da quelle di cui ai precedenti alinea.

La decisione motivata del Consiglio di Amministrazione deve essere presa all'unanimità degli aventi diritto al voto presenti con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e con il parere favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale (sindaci effettivi). Nel caso di Sindaci assenti alla seduta consiliare il loro parere favorevole all'operazione è raccolto in separata sede. Tale iter deliberativo deve essere adottato anche dalle Banche italiane nel caso di obbligazioni contratte con i rispettivi Esponenti bancari, fermo restando che ciascuna Banca definisce il coinvolgimento delle proprie Strutture interne. Per le obbligazioni con Esponenti bancari ai sensi dell'art. 136 che ricadono anche nell'ambito di applicazione del Regolamento CONSOB e della Disciplina Banca d'Italia, in quanto Operazioni con componenti del Perimetro Unico si rinvia al precedente par. 2.3.3.

2.9 Adempimenti relativi ai prestiti concessi ai soggetti rilevanti ai fini dell'art. 88 della Direttiva 2013/36

Con Provvedimento del 30 giugno 2021, la Banca d'Italia ha introdotto l'obbligo per le banche di adeguarsi a quanto previsto dall'art. 88 della Direttiva 2013/36, come modificato dalla Direttiva 2019/878 (c.d. Direttiva CRDV). Nello specifico, la norma dispone che *"... i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta"*, prescrivendo a tal fine di utilizzare una specifica definizione di parte correlata, che risulta solo in parte coincidente con le altre categorie di soggetti rilevanti ai fini della Policy. Banca d'Italia ha precisato che ai fini dell'obbligo in oggetto per "membri dell'organo di gestione" si intendono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

La Banca d'Italia ha altresì disposto che i singoli istituti valutino se applicare questo obbligo anche ai prestiti erogati da una banca agli esponenti (e alle loro parti correlate) delle altre banche del gruppo e della società capogruppo; da altre componenti del gruppo (ad esempio, società finanziarie) agli esponenti (e alle loro parti correlate) delle banche del gruppo e della società capogruppo.

Alla luce di quanto precede, ciascuna banca e società finanziaria appartenente al Gruppo UniCredit deve assicurare il rispetto della menzionata disposizione nei rapporti creditizi riguardanti sia i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo sia i soggetti ad essi riconducibili.

Con riferimento alla Capogruppo e alle banche e società finanziarie del Gruppo UniCredit rilevano:

- (a) gli amministratori e sindaci (effettivi e supplenti) nel sistema di amministrazione tradizionale; i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione nel sistema dualistico; gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monistico
- (b) ove nominato, il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale e i soggetti ad essi riconducibili, quali:
 1. il coniuge, il partner registrato ai sensi del diritto nazionale, il figlio o il genitore di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) e (b);

2. l'entità commerciale nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (a) e (b) e/o un suo stretto familiare di cui al numero 1):
 - a. detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa;
 - b. occupa posizioni dirigenziali o svolge funzioni di amministrazione o controllo.

In presenza di specifiche richieste dell'Autorità di Vigilanza, i dati e la documentazione relativi ai prestiti erogati da una qualsiasi banca o società finanziaria del Gruppo a tali soggetti dovranno essere resi disponibili - anche sulla base delle informazioni fornite dai soggetti di cui alle lettere (a) e (b) in merito ai soggetti ad essi riconducibili - dalle competenti strutture di Group Risk Management in modo da poterne fornire evidenza con tempestività.

2.10 Controlli di II Livello

2.10.1 Controlli della funzione di Compliance

La funzione di Compliance ha definito nella Global Policy "Conflitti d'interesse"¹² i principi e le regole per supportare i dipendenti nell'identificazione e gestione dei conflitti d'interesse fornendo le linee guida generali sulle misure che il Gruppo deve adottare ai fini della loro identificazione, gestione e registrazione.

La Global Policy "Conflitti d'interesse" si applica a tutti i conflitti identificati dalla Matrice sui Conflitti d'interesse di Gruppo. Tra di esse sono state individuate le fattispecie di conflitti riconducibili alla presenza di soggetti collegati.

La Policy "Conflitti d'interesse" è integrata da altra specifica normativa di Gruppo allo scopo di assicurare l'implementazione dei principi e dei criteri definiti dalla Global Policy stessa.

Con riferimento all'attività con i componenti del Perimetro Unico, la funzione di Compliance verifica l'esistenza e la completezza delle procedure idonee ad assicurare il rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa e dalla regolamentazione interna. Al riguardo, i controlli posti in essere dalla funzione Compliance sono svolti in via successiva agli eventi oggetto del controllo (controlli ex-post).

In particolare, la funzione Compliance predispose un piano di controlli di secondo livello volti a verificare la conformità dei processi alla normativa regolamentare.

I **controlli ex post di secondo livello** si focalizzano sulle linee guida e sulla normativa interna al fine di verificare il rispetto – da parte dei responsabili di ogni singola fase del processo – degli obblighi stabiliti dalla normativa interna in relazione alle operazioni con i componenti del Perimetro Unico e che siano chiaramente definiti i ruoli e le responsabilità e che siano previsti tutti i meccanismi operativi e/o i controlli di linea che assicurino:

- la corretta individuazione dei componenti del Perimetro Unico, la completezza del Perimetro Unico¹³, l'integrità delle informazioni in esso contenute, e la loro disponibilità al Transaction Owner a livello locale;
- la completa identificazione di tutte le operazioni poste in essere con i componenti del Perimetro Unico, la loro corretta qualificazione e classificazione (secondo le regole stabilite da questa Policy), l'instradamento nel corretto percorso deliberativo e relativa documentazione;
- il rispetto degli obblighi di informativa e trasparenza;
- la tempestività e l'integrità dei flussi informativi previsti nella Capogruppo, nelle società controllate e verso le Autorità di Vigilanza.

I controlli posti in essere dalla funzione Compliance sono inclusi nel catalogo dei controlli di secondo livello di competenza e sono effettuati da tutte le Controllate alle quali si applica la presente Policy. Tali controlli sono eseguiti con frequenze temporali diverse e con modalità anche a campione.

¹² Cfr Global Policy – Conflitti d'Interesse (UC-2020-1103).

¹³ Ivi inclusi i processi di alimentazione del Perimetro Unico da parte delle Controllate.

2.10.2 Controlli della funzione di Risk Management

Nella presente sezione vengono stabilite le regole generali che presiedono ai Controlli Interni definiti e svolti dalla funzione di Group Risk Management, nel dettaglio¹⁴:

- i controlli dei Limiti Prudenziali mediante il monitoraggio e la verifica di indicatori chiave predefiniti (ad es. percentuale di utilizzo del limite) raffrontati con specifiche soglie interne (ad. esempio soglia di attenzione interna o “*Warning Signal*”);
- l’attività di reportistica interna al Comitato Parti Correlate;
- il controllo del livello massimo di rischio accettabile che il Gruppo è disposto ad assumere nei confronti di controparti rientranti nel Perimetro Unico di Gruppo, mediante il monitoraggio delle esposizioni aggregate rispetto ai Fondi Propri Consolidati come definito nella sezione 2.7.1.2.

2.10.2.1 Monitoraggio Limiti Prudenziali

Controlli ex ante e riconciliazione dei dati manageriali

Per le proposte creditizie riguardanti componenti del Perimetro Unico di Gruppo viene svolta, in via preliminare alla presentazione all’Organo Deliberante (di competenza dei Comitati Credito di Capogruppo), un’analisi dell’impatto della proposta in corso di valutazione sia sulla soglia di attenzione sia sui limiti prudenziali applicabili.

A tal fine, le attività di rischio da considerare sono gli “importi potenziali”, calcolati secondo le linee guida espresse nella Credit Risk Taxonomy¹⁵, che vengono raffrontati con i relativi Limiti Prudenziali. I fondi Propri Consolidati da tenere in considerazione per il calcolo dei limiti prudenziali sono quelli alla data precedente la data di riferimento.

Ai fini di coerenza con il perimetro della proposta creditizia, i controlli ex-ante sono eseguiti con riferimento all’importo potenziale proposto per l’intero gruppo di clienti collegati, anche nel caso in cui alcuni soggetti del gruppo non si qualificano come componenti del Perimetro Unico.

In caso di superamento della soglia di attenzione (“*warning signal*”), la funzione di erogazione proponente è tenuta a riconsiderare l’intera proposta ovvero a motivare le ragioni del suo mantenimento. A tal proposito si evidenzia come Group Risk Management abbia definito un approccio conservativo per il calcolo della base di verifica del rispetto del limite prudenziale rispetto a quanto stabilito dalla normativa di Banca d’Italia. (ad es. l’importo potenziale comprende i limiti interni non comunicati al cliente).

In ogni caso, non è consentito che una proposta creditizia conduca ad una potenziale violazione del limite prudenziale.

Ai fini di accertare la correttezza dei dati manageriali usati per il monitoraggio dei limiti prudenziali,, trimestralmente, tramite coinvolgimento delle società del Gruppo, si svolge il processo di riconciliazione dei dati manageriali e regolamentari. Lo scopo del processo è quello di identificare le possibili differenze e implementare le azioni correttive.

Monitoraggio periodico

¹⁴ In via generale, i controlli della funzione Group Risk Management sono applicati al Perimetro Unico di Gruppo, ad eccezione delle controparti consolidate secondo il metodo dell’integrazione globale, in linea con la normativa regolamentare in tema di Limiti Prudenziali.

¹⁵ Importo potenziale pari a: (i) il plafond accordato di Gruppo assegnato nell’ambito del processo di erogazione creditizia (tipicamente alle controparti FIBS) senza considerare il Rischio di Regolamento (ii) importo nominale laddove non sia assegnato un Plafond di gruppo. Vedi GOR Credit risk Taxonomy Ods 1200.

Per le attività di rischio nei confronti di componenti del Perimetro Unico, sono monitorati e aggregati su base mensile – a livello consolidato¹⁶ – i) le esposizioni in essere, ii) la loro evoluzione nel tempo e iii) l'assorbimento del relativo limite prudenziale, sulla base di dati manageriali (non rilevanti ai fini di vigilanza prudenziale). Trimestralmente, con la determinazione del patrimonio di vigilanza e sulla base dei dati certificati per scopo regolamentare, i monitoraggi di cui sopra vengono rendicontati al Comitato Parti Correlate.

Flussi informativi verso Comitato Parti Correlate

Su base trimestrale GRM fornisce al Comitato Parti Correlate rendicontazione in merito a:

- l'esposizione totale dei componenti del Perimetro Unico e il relativo utilizzo dei Limiti Prudenziali;
- l'evoluzione su base trimestrale ed annuale delle maggiori esposizioni con componenti del Perimetro Unico, dettagliata per tipologia di parte correlata;
- evidenze dettagliate per prodotto/linea di credito sulle maggiori esposizioni nei confronti di controparti finanziarie/non-finanziarie che si qualificano quali componenti del Perimetro Unico;
- commenti sugli aspetti più significativi nell'andamento e nell'evoluzione dei rischi;
- gli importi, per le sole controparti finanziarie, dei plafond approvati in favore di gruppi in cui rientrano i componenti del Perimetro Unico, dettagliati per categoria di rischio e relative percentuali di utilizzo.

Processo in caso di superamento di soglie di attenzione o Limiti Prudenziali

Qualora, nell'ambito del monitoraggio dei limiti prudenziali, si riscontrasse il superamento della soglia di attenzione (*warning signal*) da parte di un componente del Perimetro Unico, sono informati il Transaction Owner e la competente funzione di Risk Management responsabile in tema di concentrazione dei rischi.

Il Transaction Owner deve valutare l'impatto della violazione e la sua sostenibilità con riferimento alla normativa di Vigilanza, considerando possibili fattori di mitigazione e/o l'eventuale durata limitata delle esposizioni. Il risultato dell'analisi d'impatto è comunicato alla funzione responsabile in tema di concentrazione dei rischi, che valuta le azioni correttive più adeguate alla fattispecie in essere, secondo quanto previsto nel Framework di riferimento.

In caso di superamento dei Limiti Prudenziali, per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca (ad es. un nominativo ha assunto la qualità di componente del Perimetro Unico successivamente all'apertura del rapporto e l'esposizione nei confronti del nuovo gruppo del componente del Perimetro Unico si colloca già al di sopra del limite), la posizione di rischio deve essere diminuita al fine di rientrare al più presto entro il limite prudenziale.

A tal scopo il Transaction Owner, in coordinamento con le funzioni interessate, entro 45 giorni dal superamento del limite predisponde un piano di rientro, successivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit su proposta dell'Amministratore Delegato, sentito il Collegio Sindacale di UniCredit.

Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli Organi Aziendali.

Ai sensi della Disciplina Banca d'Italia, se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta in UniCredit o in una sua controllata, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

¹⁶ Per quelle Controllate Gruppo Bancario i cui dati non alimentano i sistemi informativi di GRM su basi mensili, si procede ad utilizzare dati trimestrali.

2.10.2.2 Monitoraggio della propensione al rischio verso controparti appartenenti al Perimetro Unico

Le esposizioni verso le controparti del Perimetro Unico di Gruppo rispetto ai Fondi Propri Consolidati sono monitorate su base trimestrale e raffrontate con le specifiche soglie rappresentanti il livello massimo di rischio accettabile. Tale monitoraggio è rendicontato nell'ambito del flusso informativo che la funzione di Group Risk Management fornisce al Comitato Parti Correlate relativamente ai limiti prudenziali (Flusso informativo verso Comitato Parti Correlate).

Qualora, nell'ambito del monitoraggio periodico sulle singole controparti, si riscontrasse il superamento della soglia di attenzione (*warning signal*), la funzione Group Risk Management predispone, di concerto con le funzioni coinvolte, un'analisi volta a verificarne i principali razionali ed informa il *Group Chief Risk Officer*.

Nel caso in cui si verificasse un superamento del limite per singola controparte, il *Group Chief Risk Officer*, di concerto con le funzioni coinvolte predispone un piano di rientro ed è tenuto ad informare il *Chief Executive Officer*, il quale a sua volta notifica il superamento al Consiglio di Amministrazione e richiede allo stesso l'approvazione delle misure di gestione oppure l'autorizzazione al superamento.

3 SUDDIVISIONE DI RESPONSABILITA' TRA CAPOGRUPPO E CONTROLLATE

3.1 Responsabilità della Capogruppo

3.1.1 Responsabilità degli Organi Sociali

Il Regolamento CONSOB e la Disciplina Banca d'Italia prevedono nell'ambito della gestione delle Operazioni con Parti Correlate CONSOB e Soggetti Collegati il coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori indipendenti riuniti in apposito Comitato; il coinvolgimento del Collegio Sindacale è contemplato dalla sola Disciplina Banca d'Italia in determinati casi dell'operatività con Soggetti Collegati. Di seguito sono descritte le competenze assegnate da UniCredit S.p.A. ai citati Organi.

Il Consiglio di Amministrazione:

- delibera Policy e relative revisioni con preventivi pareri favorevoli di Comitato e Collegio Sindacale;
- nomina i membri del Comitato in conformità con i criteri di designazione stabiliti dalla normativa vigente; inoltre, il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione temporanea del/dei membro/i del Comitato nei casi previsti (sostituzione per conflitto d'interesse e sostituzione per indisponibilità in caso di convocazione urgente);
- delibera le Operazioni di UniCredit S.p.A. di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di Importo Significativo, fatta eccezione per le operazioni che ricadono nella competenza dell'Assemblea dei Soci;
- delibera le Operazioni di UniCredit S.p.A. che rientrano anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 D.Lgs. 385/1993 (approvazione all'unanimità e con il parere favorevole dei membri del Collegio Sindacale);
- rilascia pareri sulle Operazioni delle Controllate di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di Importo Significativo;
- riceve informativa periodica secondo i criteri indicati dalla Policy sulle operazioni di UniCredit S.p.A. e delle Controllate con componenti del Perimetro Unico nonché sulle tematiche di rilievo riguardanti il citato Perimetro;
- delibera i limiti di esposizione al rischio nei confronti di soggetti collegati.

Il Consiglio di Amministrazione può farsi assistere da esperti, eventualmente indipendenti. In tal caso, la verifica dell'indipendenza degli esperti viene effettuata in via preventiva dal Consiglio di Amministrazione – sulla base delle informazioni messe a disposizione dagli esperti stessi e/o di ogni altra informazione disponibile – prendendo in considerazione almeno le relazioni indicate nel Regolamento CONSOB (All. 4, punto 2.4); il verbale consiliare dà conto delle valutazioni condotte in merito all'indipendenza degli esperti, indicando le ragioni per le quali eventuali relazioni siano state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza.

Il Comitato Parti Correlate:

- rilascia pareri preventivi e motivati, nonché vincolanti, al fine della delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla complessiva idoneità della Policy, e delle Procedure ivi contemplate, nonché dei successivi aggiornamenti, a conseguire gli obiettivi stabiliti dal Regolamento CONSOB, dalla Disciplina Banca d'Italia e dall'art. 136 del D.Lgs. 385/1993;
- è tempestivamente coinvolto, collegialmente o tramite il membro indipendente del Comitato a ciò delegato, già nelle fasi delle trattative e dell'istruttoria delle Operazioni di UniCredit S.p.A. e delle Controllate di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di Importo Significativo, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con facoltà di richiedere informazioni nonché formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria;
- rilascia, ove previsto, pareri preventivi e motivati sulle Operazioni di UniCredit S.p.A. e delle Controllate in merito all'interesse al compimento delle operazioni medesime nonché su convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- si esprime sulla base delle informazioni messe a disposizione dal Presidio Unico, su tematiche di rilievo riguardanti il Perimetro Unico;

- ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e-bis) punto (i) del Regolamento CONSOB, esamina, sulla base dei flussi informativi ricevuti su base almeno semestrale, anche tramite l'utilizzo di metodologie di selezione campionaria (ad esempio, per tipologia di operazione, importo etc.), l'applicazione dei casi di esenzione volontaria previsti nel Paragrafo 2.3.3 della presente Policy, integrati con le eventuali operazioni del periodo precedente segnalate oltre il termine stabilito, allo scopo di esaminare l'adeguatezza della stessa – anche in funzione della sua revisione periodica – e di formulare eventuali interventi correttivi;
- ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e-bis) punto (ii) del Regolamento CONSOB, verifica la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard, comunicate al Comitato ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera c) punto i) del Regolamento CONSOB e del Paragrafo 2.5.2 della presente Policy. Ricevuta l'informativa, il Presidente del Comitato convoca immediatamente il Comitato per condurre la relativa verifica.

Il Comitato può farsi assistere nel rilascio dei pareri sulle citate Operazioni, a spese di UniCredit S.p.A., da esperti indipendenti di propria scelta, di cui verifica preventivamente l'indipendenza – sulla base delle informazioni messe a disposizione dagli esperti stessi e/o di ogni altra informazione disponibile – prendendo in considerazione almeno le relazioni indicate nel Regolamento CONSOB (All. 4, punto 2.4); il Comitato dà conto nel parere delle valutazioni condotte in merito all'indipendenza degli esperti, indicando le ragioni per le quali eventuali relazioni siano state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza.

Il Collegio Sindacale:

- rilascia preventivi pareri analitici e motivati nonché vincolanti, al fine della successiva delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla complessiva idoneità della Policy e delle Procedure ivi contemplate, nonché sui successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi stabiliti dal Regolamento CONSOB, dalla Disciplina Banca d'Italia e dall'art. 136 del D.Lgs. 385/1993 (tale parere si affianca a quello analogo richiesto al Comitato);
- riceve informativa (entro tre giorni successivi a quando il Comitato ha rilasciato il proprio parere) sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di Importo Significativo di UniCredit S.p.A. per le quali sia stato interrotto il processo deliberativo per effetto del preliminare parere negativo o condizionato a rilievi rilasciato dal Comitato;
- riceve informativa (entro tre giorni successivi a quando il Comitato ha rilasciato il proprio parere) sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di Importo Significativo delle Controllate per le quali il Comitato abbia rilasciato preliminare parere negativo o condizionato a rilievi (in questi casi non vincolante ai fini deliberativi);
- riceve per conoscenza i flussi informativi predisposti dal Presidio Unico per il Comitato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e-bis) punto (i) e punto (ii) del Regolamento CONSOB;
- riceve dal Presidio Unico, con periodicità trimestrale, una completa informativa sull'esecuzione delle Operazioni con componenti del Perimetro Unico riguardanti UniCredit S.p.A. e le Controllate nel periodo di riferimento e che non siano oggetto di esenzione ai sensi della presente Policy, integrata con le eventuali operazioni del periodo precedente segnalate oltre il termine stabilito;
- riceve dal Presidio Unico, con periodicità semestrale, una informativa su tematiche di rilievo riguardanti il Perimetro Unico.

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Policy ai principi indicati dalla normativa di riferimento nonché sull'osservanza della medesima. A tal fine, il Collegio Sindacale può avvalersi dell'attività di verifica svolta dalla funzione di Internal Audit e/o richiedere alla stessa specifici approfondimenti e riscontri.

3.1.2 Responsabilità delle Funzioni interne

UniCredit si è dotata di un modello organizzativo per assicurare e presidiare il processo operativo nella fase istruttoria per la gestione delle operazioni con componenti del Perimetro Unico e per migliorare la completezza e l'adeguatezza delle informazioni fornite dalla funzione proponente l'operazione - in particolare in tema di verifica delle condizioni applicate e della convenienza economica complessiva - al fine di consentire al Comitato Parti Correlate il rilascio del parere, quando previsto, supportato da una analitica valutazione sulle principali caratteristiche dell'operazione.

Il modello organizzativo per la gestione dell'operazione con componente del Perimetro Unico prevede un principio di proporzionalità e di diversificazione delle competenze professionali, sostanzialmente strutturato tenendo conto dei seguenti ruoli:

- a) L'owner dell'operazione, ferma l'osservanza dei processi gestionali previsti nell'ambito di ciascuna entità (Capogruppo e Controllate) e nelle relazioni tra Controllate e Capogruppo, verifica preliminarmente la riconducibilità della fattispecie all'applicazione della Global Policy e quindi ove applicabile raccoglie – già nelle fasi delle trattative e dell'istruttoria – le principali informazioni riguardanti l'operazione ed in particolare : le condizioni applicate all'operazione , la profittabilità della stessa e l'interesse per la Banca al suo perfezionamento.
- b) Le funzioni di controllo individuate ALM & Pricing Italy in ambito Finance (con controparti non in default/work out), FIBS Credit Transactions per le operazioni con controparti bancarie e finanziarie e la struttura volta per volta competente per le operazioni retail/corporate in ambito Risk Italy e ABC, L.d. 231/01, Whistleblowing and COI Advisory in ambito Compliance svolgono ciascuno per il proprio profilo di competenza ed in funzione della tipologia di operazione l'attività di Plausibility Check per una verifica di congruità delle informazioni sulle condizioni e profittabilità economica dell'operazione e della relazione nel suo complesso fornite dal Transaction Owner così da permettere di completare l'esame istruttorio dell'operazione per il conseguente rilascio del parere da parte del Comitato Parti correlate.
- c) Il Presidio Unico ha la responsabilità di verificare la completezza della documentazione e la presenza del parere rilasciato dalle funzioni di controllo in sede di Plausibility Check per sottoporre le complessive risultanze alle valutazioni del Comitato Parti Correlate al fine del rilascio del parere quando previsto.

In particolare, di seguito, vengono definite e suddivise le responsabilità delle strutture organizzative a presidio della complessiva attività.

Group Corporate Affairs, tramite il Presidio Unico costituito e organizzato al suo interno, ha la responsabilità di:

- coordinare e monitorare a livello di Gruppo l'operatività con Parti Correlate CONSOB e Soggetti Collegati;
- supportare il Comitato ed il Collegio Sindacale, quale referente degli stessi tramite le rispettive segreterie, nelle attività finalizzate alla gestione delle relative operazioni;
- monitorare, con il supporto delle altre strutture owner, il recepimento della Policy (attivando, ove necessario, le previste azioni di escalation), informandone trimestralmente il Comitato Parti Correlate e il Collegio Sindacale, ed individuare (anche con il supporto di altre strutture di UniCredit S.p.A.) le eventuali necessità di aggiornamento sottoponendo le proposte di modifica alla preventiva valutazione e approvazione dei competenti Organi di governance;
- monitorare l'adeguatezza dei processi localmente implementati, tra cui il processo di gestione delle Operazioni con componenti del Perimetro Unico, attraverso l'esecuzione di controlli adeguati;
- effettuare attività di steering e sensibilizzazione, ad esempio:
 - ✓ tone from the top;
 - ✓ linea guida interpretative della normativa;
 - ✓ attività formativa;
 - ✓ riunioni periodiche con i Referenti Locali.

In tale ambito, il Presidio Unico, che non ha un coinvolgimento operativo nelle fasi decisionali, coordina in UniCredit S.p.A. e nei confronti delle Controllate le diverse fasi procedurali del processo di gestione delle operazioni di cui trattasi, curando altresì che l'owner dell'operazione ovvero, per le Controllate, il Referente Locale (individuato dalle Controllate per le operazioni realizzate da queste ultime) – che, rispettivamente, hanno la responsabilità circa la tempestiva comunicazione dell'operazione e la completezza dei contenuti ai fini di una compiuta valutazione – provveda a fornire informazioni adeguate.

In particolare, per le nuove operazioni ed anche per i rinnovi di altre operazioni in essere (dove sia prevista contrattualmente la revisione dei termini e delle condizioni), coinvolge, in assenza di elementi documentali comprovanti la piena riconducibilità del pricing alle condizioni mercato/standard e/o l'interesse economico dell'operazione, la Funzione di business owner della transazione affinché fornisca ulteriori elementi documentali necessari e le Funzioni Tecniche e di Controllo (in ambito Finance, GRM e Compliance) affinché svolgano i Plausibility Check sulle valutazioni svolte circa le

condizioni e la profittabilità dell'operazione e della relazione con la parte correlata e sugli elementi documentali forniti a supporto di tali valutazioni. In particolare, Group Risk Management Office e Compliance svolgono il suddetto ruolo rispettivamente per operazioni creditizie e per le restanti operazioni.

Group Finance ha la responsabilità, per le operazioni (con controparti non in default/work out) da sottoporsi al parere del Comitato Parti Correlate o comunque per le quali non siano riscontrati indicatori di redditività¹⁷ in linea con quelli stabiliti periodicamente dal Management della Banca anche per i rinnovi di altre operazioni in essere (dove sia prevista contrattualmente la revisione dei termini e delle condizioni) di effettuare il Plausibility Check sulle informazioni fornite dall'*owner* dell'operazione verificando i parametri di *pricing* dell'operazione nonché l'utilizzo degli strumenti di *pricing* in coerenza con la Global Rule¹⁸ e in conformità al perimetro prodotto/cliente dell'operazione. In tale contesto, la stessa funzione svolge un ruolo di Governance limitato al coordinamento ed alla supervisione delle verifiche svolte dalle strutture di Finance locali.

Group Risk Management ha responsabilità di:

- effettuare, in coerenza con le regole che presidono l'attività creditizia, le valutazioni di competenza sulle Operazioni con componenti del Perimetro Unico;
- fornire per le operazioni creditizie con componenti del Perimetro Unico, supporto al Presidio Unico e al Comitato secondo i principi e le regole definiti nella relativa normativa "Processo di concessione crediti per proposte riferite a componenti del Perimetro Unico", a cui si rimanda per ulteriori dettagli;
- analizzare le informazioni fornite dalla struttura proponente predisponendo, nei casi previsti, i flussi informativi che il Presidio Unico trasmette al Comitato Parti Correlate;
- Nel caso di operazioni di UniCredit da sottoporsi al parere del Comitato Parti Correlate o comunque per le quali non siano riscontrati parametri di redditività in linea con quelli stabiliti periodicamente dal Management della Banca anche per i rinnovi di altre operazioni in essere (dove sia prevista contrattualmente la revisione dei termini e delle condizioni), effettuare il Plausibility Check sulle informazioni fornite dall'*owner* dell'operazione confermando, tra l'altro, la coerenza con i parametri creditizi ed il campione dei *comparables*¹⁹ nonché la corretta rappresentazione della propensione al rischio del Gruppo. Nel caso di operazioni delle Controllate la stessa Funzione per le operazioni di sua competenza svolge un ruolo di Governance limitato al coordinamento ed alla supervisione delle verifiche svolte dalle strutture di Risk Management locali;
- fornire flusso informativo trimestrale al Comitato;
- verificare ed eventualmente integrare le dichiarazioni delle parti correlate, con riferimento alle connessioni giuridiche a valle delle parti correlate stesse, con il contributo delle funzioni di business e di rischio locali, laddove necessario. Gli esiti sono comunicati a Presidio Unico per l'aggiornamento del Perimetro Unico entro i tempi concordati.

Resta comunque fermo che il Presidio Unico può richiederne la collaborazione anche in relazione alla necessità di supportare le riunioni del Comitato Parti Correlate.

Group Compliance, per le operazioni non creditizie da sottoporsi al parere del Comitato Parti Correlate ovvero, ove richiesto dal Presidio Unico, anche per i rinnovi di altre operazioni (dove sia prevista contrattualmente la revisione dei termini e delle condizioni), per le quali siano necessari maggiori approfondimenti, ha la responsabilità di:

- verificare che il principio del "four eyes" sia stato eseguito in conformità alla normativa interna di riferimento e che i relativi risultati siano evidenziati nell'informativa al Comitato Parti Correlate in maniera adeguata;
- verificare che gli eventuali scostamenti da quanto previsto dalla normativa interna siano adeguatamente motivati ed evidenziati;

¹⁷ Verranno presi a riferimento i parametri di redditività previsti dalla pertinente regolamentazione interna. Tali parametri saranno aggiornati su base annuale e portati in informativa al Comitato. Cfr. nota 11.

¹⁸ Rif. GR 666 e relative GPR (all.1 alla 666): "Risk-Adjusted Pricing Discipline – Pricing Methodology according to Group Transfer Price Framework" (UC-2013-008)".

¹⁹ Ove disponibili. Si possono infatti verificare casi in cui non siano identificabili comparabile (ad es. operazioni non ordinarie, operazioni di restructuring, ecc.).

- verificare eventuali situazioni di conflitto di interessi che coinvolgano gli esperti esterni che hanno fornito le valutazioni e/o le fonti delle informazioni utilizzate come benchmark nell'istruttoria.

La Funzione di Compliance verifica, inoltre, attraverso l'esecuzione di controlli di secondo livello, l'esistenza e l'affidabilità di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna limitatamente al processo di gestione delle Operazioni con i componenti del Perimetro Unico.

Group Credit Risk Strategies and Monitoring ha responsabilità di:

- monitorare i rischi sottostanti i rapporti con componenti del Perimetro Unico, verificando il rispetto dei limiti prudenziali per ogni controparte;
- verificare il rispetto dei limiti relativi al Perimetro Unico sulla base dei livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne;
- fornire flusso informativo trimestrale al Comitato.

Group Regulatory Reporting (GRR) ha responsabilità di predisporre ed inviare alla Banca d'Italia le segnalazioni di vigilanza previste per i soggetti collegati (sia su base consolidata che su base individuale).

GRR è supportata da :

- Group Credit & Integrated Risks, per le attività di verifiche di plausibilità delle esposizioni segnalate rispetto alle evidenze dei sistemi di risk management;
- Group Corporate Affairs – Presidio Unico, che mette a disposizione sia il Perimetro Unico, sia l'elenco delle operazioni con componenti del Perimetro Unico segnalate al Presidio Unico, al netto dei casi di esenzione per i quali non è prevista la segnalazione.

Per quanto riguarda le responsabilità di processo, ciascuna struttura ha la responsabilità della correttezza, completezza e coerenza regolamentare rispetto al disposto normativo di riferimento tempo per tempo vigente delle informazioni di propria pertinenza nei confronti di GRR e, in ultima istanza, del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Individual Financial Reporting è responsabile dell'informativa di bilancio individuale di UniCredit S.p.A. relativa alle parti correlate ed è supportata da Group Corporate Affairs – Presidio Unico, che mette a disposizione sia il Perimetro Unico, sia l'elenco delle operazioni dagli stessi concluse.

Group Financial Data & Reporting è responsabile della definizione del perimetro dei soggetti "parti correlate di gruppo" in Tagetik ed è supportata da:

- Group Corporate Affairs – Presidio Unico, che mette a disposizione sia il Perimetro Unico, sia l'elenco delle operazioni dagli stessi concluse sulla base delle informazioni ricevute;
- le diverse società consolidate che contribuiscono l'informativa di bilancio in Tagetik.

La **Funzione di Internal Audit**, nell'ambito dei propri piani di audit e secondo un approccio *risk based*, verifica il monitoraggio della conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali.

Per quanto riguarda, in dettaglio, i rispettivi ruoli e responsabilità delle Funzioni nell'ambito delle normative trattate dalla Global Policy (inclusa la Funzione di Risk Management), si rimanda a quanto previsto dal Regolamento Aziendale di UniCredit S.p.A. nonché alle relative policy ed agli specifici processi e procedure.

3.2 Responsabilità delle Controllate

UniCredit S.p.A., in qualità di Capogruppo, applica la Policy e le Procedure ivi descritte su base consolidata alle Controllate ispirandosi a criteri di proporzionalità con riferimento agli interventi di implementazione, ivi incluse le procedure descritte per le fasi di Plausibility Check. Resta fermo che le

Controllate italiane quotate e con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante sono tenute, in quanto destinatarie del Regolamento CONSOB, ad adottare proprie procedure interne ai sensi del citato Regolamento, in coordinamento con la presente Policy.

Per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni alle Controllate estere, fermi i principi ed i criteri stabiliti dalla presente Global Policy nel capitolo 1.1. con riferimento ai profili di approvazione ed implementazione, si tiene conto che le Controllate del Gruppo Bancario hanno in via autonoma già adottato proprie procedure secondo i framework normativi locali, in conformità alla discrezionalità concessa agli stati membri dell'EU, prevista dalla Capital Requirement Directive (CRD IV), di disciplinare localmente le operazioni con parti correlate.

3.2.1 Controllate italiane Gruppo Bancario

Gestione delle operazioni con i componenti del Perimetro Unico: UniCredit S.p.A. sottopone la Policy agli Organi di governo societario delle Controllate italiane Gruppo Bancario, con la richiesta di elaborare un documento analogo e di procedere con l'adozione ed implementazione. Le Banche elaborano e approvano, anche ai fini di quanto alle medesime richiesto dalla Disciplina di Banca d'Italia, proprie procedure per la gestione delle Operazioni con i componenti del Perimetro Unico, in conformità con le linee guida di seguito indicate:

- *Requisiti e ruolo degli amministratori indipendenti:* i compiti assegnati agli amministratori indipendenti sono attribuiti ad un comitato interno al consiglio di amministrazione costituito da amministratori non esecutivi ed esclusivamente indipendenti. Fermo tale criterio, il comitato può coincidere con il comitato per il controllo interno previsto dalle disposizioni sul governo societario, prevedendo meccanismi di sostituzione temporanea nei casi di conflitto di interessi e di temporanea indisponibilità dei membri del comitato se trattasi di operazioni urgenti.
- *Strutture coinvolte nell'operatività con componenti del Perimetro Unico:* è richiesta l'istituzione del ruolo del Referente Locale, con funzioni di collaborazione attiva, monitoraggio locale, snodo e coordinamento nei rapporti tra le Banche italiane ed il Presidio Unico.
- *Perimetro delle Banche italiane:* le Banche italiane concorrono nella determinazione del "Perimetro Unico".
- *Limiti alle attività di rischio:* recepimento di quanto previsto dalla normativa di riferimento.
- *Operazioni con i componenti del Perimetro Unico:* è richiesto il recepimento di quanto previsto nella Policy, anche per i casi di esenzione e le procedure deliberative.
- *Flussi informativi interni:* le Banche italiane stabiliscono regole analoghe a quelle della Policy con riferimento ai flussi informativi interni per i propri Organi di amministrazione e controllo e al proprio comitato interno degli amministratori indipendenti nonché alla Funzione di Compliance. Le informazioni contenute nei flussi devono essere trasmesse al Presidio Unico, al fine di consentire la predisposizione dell'informativa da destinare agli Organi di governo di Capogruppo.
- *Flussi informativi verso il Presidio Unico:* in caso di Operazioni concluse con una controparte – diversa da UniCredit S.p.A. – che sia anch'essa soggetta alla presente Policy, le parti dell'Operazione sono tenute a coordinarsi, tramite i rispettivi Referenti Locali, in maniera tale da evitare carenze o, al contrario, duplicazioni di comunicazioni riguardo alla medesima Operazione.

Gestione delle Obbligazioni degli Esponenti Bancari: le disposizioni sulle Obbligazioni degli Esponenti Bancari si applicano nei rapporti intercorrenti tra le Banche italiane ed i propri esponenti. Le Banche italiane recepiscono ed implementano quanto previsto alla seguente sezione e realizzano modalità applicative coerenti con quelle di Capogruppo.

Procedure, Processi e Sistemi informativi: Le Banche italiane adottano idonei processi e procedure, implementando adeguatamente i sistemi informatici, anche al fine di garantire l'accurata, completa e tempestiva: i) verifica delle informazioni raccolte relative ai propri Soggetti Collegati e aggiornamenti, necessarie per determinare il Perimetro delle Banche e degli Intermediari Vigilati; ii) trasmissione a Capogruppo, ove previsto, dei flussi informativi riguardanti le Operazioni con componenti del Perimetro Unico; iii) trasmissione a Capogruppo di ogni informazione utile per la gestione delle operazioni oggetto della Policy in conformità con la normativa di riferimento.

Le Banche italiane curano gli adempimenti connessi alla verifica dell'obbligo di procedere alla segnalazione ed alla effettuazione della stessa nel rispetto dei termini e delle modalità prescritti dalla normativa di riferimento, individuando la funzione aziendale responsabile che sarà referente del Presidio Unico.

Nell'ambito dei suddetti processi e procedure le Banche italiane individuano altresì gli accorgimenti informatici idonei a supportare l'attività della Capogruppo, anche con riferimento alle segnalazioni di vigilanza relative, in particolare, alle attività a rischio verso Soggetti Collegati.

3.2.2 *Controllate estere Gruppo Bancario e Controllate Non Bancarie*

Le Controllate estere Gruppo Bancario e le Controllate Non Bancarie detenute da UniCredit S.p.A. sottopongono all'approvazione dei propri competenti Organi di governo societario la Global Policy con la richiesta di procedere alla adozione ed implementazione, applicando presidi coerenti con quelli della Policy, proporzionalmente all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interesse, secondo le seguenti linee guida:

- i compiti che la normativa assegna agli amministratori indipendenti sono svolti dal Comitato (di UniCredit S.p.A.), non essendo prevista la costituzione presso le Controllate di appositi comitati;
- individuano il Referente Locale, con funzioni di collaborazione attiva, monitoraggio locale, snodo e coordinamento nei rapporti tra Controllata e Capogruppo;
- implementano i propri sistemi per tenere conto del Perimetro Unico messo a disposizione da Capogruppo anche con successivi aggiornamenti;
- recepiscono per l'identificazione delle Operazioni con componenti del Perimetro Unico e la valutazione della rilevanza delle medesime i criteri indicati nella Policy, anche per quanto riguarda i "casi di esclusione";
- coinvolgono, ove previsto, il Comitato (di UniCredit S.p.A.), per il tramite del Presidio Unico, al fine di acquisire un parere preventivo e motivato (non vincolante) sulle operazioni con i componenti del Perimetro Unico, in conformità con le procedure deliberative previste dalla Policy, ferme le competenze decisionali dei rispettivi Organi di governo societario/funzioni aziendali;
- rappresentano nelle fasi deliberative le informazioni relative alle Operazioni con componenti del Perimetro Unico evidenziando l'interesse della banca/della società alla conclusione dell'operazione, la convenienza economica e la corretta applicazione delle condizioni;
- predispongono i flussi informativi interni per la Capogruppo (destinatario il Presidio Unico) con riguardo alle Operazioni con componenti del Perimetro Unico, se del caso coordinandosi con la propria controparte diversa da UniCredit S.p.A. (ove anch'essa sia soggetta alla presente Policy), per il tramite dei rispettivi Referenti Locali, in maniera tale da evitare carenze o, al contrario, duplicazioni di comunicazioni riguardo alla medesima Operazione.

Le Banche estere e gli Intermediari Vigilati (italiani ed esteri) appartenenti al Gruppo Bancario concorrono alla determinazione del "Perimetro Unico".

Procedure, Processi e Sistemi informativi

Le Controllate adottando idonei processi e procedure, implementano adeguatamente i sistemi informatici, compatibilmente con le rispettive disposizioni locali, anche al fine di garantire l'accurata, completa e tempestiva: i) trasmissione alla Capogruppo, ove previsto, dei flussi informativi riguardanti le operazioni con i componenti del Perimetro Unico; ii) trasmissione alla Capogruppo di ogni informazione utile per la gestione delle operazioni oggetto della Policy in conformità con la normativa di riferimento. Inoltre, le banche estere e gli Intermediari vigilati del Gruppo bancario garantiscono l'accurata, completa e tempestiva verifica delle informazioni raccolte riguardanti i propri Soggetti Collegati e relativi aggiornamenti, necessarie per la determinazione del Perimetro delle Banche e degli Intermediari Vigilati.

Le Controllate curano gli adempimenti connessi alla verifica dell'obbligo di procedere alla segnalazione ed alla effettuazione della stessa nel rispetto dei termini e delle modalità prescritti dalla normativa di riferimento, individuando la Funzione aziendale responsabile che sarà referente del Presidio Unico.

Nell'ambito dei suddetti processi e procedure le Controllate individuano altresì gli accorgimenti informatici idonei a supportare l'attività della Capogruppo, anche con riferimento alle segnalazioni di vigilanza relative, in particolare, alle attività a rischio verso Soggetti Collegati.

Nell'ambito dell'attività relativa alle segnalazioni di vigilanza le Controllate Gruppo Bancario hanno inoltre la responsabilità di:

- fornire alla Capogruppo i dati necessari alla predisposizione della segnalazione consolidata nel rispetto della normativa vigente nonché delle istruzioni operative ricevute;
- certificare i dati alimentati nell'applicativo di consolidamento;

supportare la Capogruppo fornendo tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei controlli di secondo livello e per la gestione di eventuali richieste dell'Autorità di vigilanza (es. rilievi).
Le Controllate Gruppo Bancario, nell'ambito dell'attività di informativa di bilancio hanno la responsabilità di dare il proprio contributo in Targetik.

4 APPENDICI

Appendice 1 – Definizioni

Parola chiave	Definizione
Controllo (CONSOB)	secondo lo IAS 24, a cui il Regolamento CONSOB rinvia, il termine "controllo" è definito nell'IFRS 10 ed è utilizzato con il significato specificato in tale principio contabile: pertanto, "Un investitore controlla un'entità oggetto di investimento quando è esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità".
Controllo (Banca d'Italia)	secondo la Disciplina Banca d'Italia "il controllo, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 385/1993, è quello previsto dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti: <ul style="list-style-type: none"> - i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa; - gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto".
Controllo congiunto (CONSOB)	Secondo lo IAS 24, a cui il Regolamento CONSOB rinvia, il termine "controllo congiunto" è definito nell'IFRS 11 ed è utilizzato con il significato specificato in tale principio contabile: pertanto, "Il controllo congiunto è la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo".
Dirigenti con responsabilità strategiche (CONSOB)	secondo lo IAS 24, a cui il Regolamento CONSOB rinvia, "I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa".
Esponenti aziendali (Banca d'Italia)	secondo la Disciplina Banca d'Italia "gli esponenti aziendali sono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende nel sistema di amministrazione tradizionale gli amministratori e sindaci (effettivi e supplenti); nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale".
Influenza notevole (CONSOB)	secondo lo IAS 24, a cui il Regolamento CONSOB rinvia, il termine "influenza notevole" è definito nello IAS 28 ed è utilizzato con il significato specificato in tale principio contabile: pertanto, "L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto. Se una entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite

	<p>società controllate), il 20 per cento* o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se l'entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20 per cento* dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un'altra entità possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente a una entità di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole da parte di una entità è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra l'entità e la partecipata; (d) l'interscambio di personale dirigente; o (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali". <p>*(Ai sensi dell'art. 2359, comma 3 cod. civ., in caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati, tale soglia è ridotta al 10 per cento).</p>
<p>Influenza notevole (Banca d'Italia)</p>	<p>secondo la Disciplina Banca d'Italia "l'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati; - partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto; - l'esistenza di transazioni rilevanti, intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza" come definite nella presente Sezione, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali. <p>L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto".</p>
<p>Interessi Significativi</p>	<p>La presenza di "interessi significativi" si configura nei casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - partecipazione al capitale di società controllate e società collegate da UniCredit S.p.A. da parte di componenti del Perimetro Unico (diversi da società controllate), che comporti l'esercizio di influenza notevole o comunque la titolarità, diretta ovvero indiretta, di una quota significativa, non inferiore al 20 per cento dei diritti di voto o al 10 per cento se società quotata;

	<ul style="list-style-type: none"> - esistenza di sistemi di remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche di UniCredit S.p.A. che dipendano in misura rilevante (uguale o superiore al 25 per cento della remunerazione complessiva) dai risultati di periodo conseguiti dalle società con cui l'operazione è svolta. <p>Rispetto a situazioni in cui non ricorra alcuna delle situazioni sopra indicate, deve essere accertato – limitatamente alle sole controllate e sulla base della documentazione già disponibile a UniCredit S.p.A. – se risultino altri interessi significativi determinati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) significativi rapporti patrimoniali tra la controllata e altre parti correlate; (ii) remunerazioni nell'ambito di condivisioni con la controllata di consiglieri/dirigenti con responsabilità strategiche, fermo restando che non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra UniCredit S.p.A. e proprie controllate; (iii) particolari vincoli contrattuali della controllata con la parte correlata in qualsiasi forma stipulati; (iv) crediti significativi, finanziamenti o garanzie non proporzionali alle quote di partecipazione dei soci della parte correlata sulla controllata.
Joint venture (CONSOB)	secondo lo IAS 28, a cui il Regolamento CONSOB rinvia, "Una joint venture è un accordo a controllo congiunto su un'entità in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano dei diritti sulle attività nette dell'entità stessa."
Stretti familiari (CONSOB)	secondo lo IAS 24, a cui il Regolamento CONSOB rinvia, "Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui: <ul style="list-style-type: none"> - i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; - i figli del coniuge o del convivente di quella persona; - le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente".
Stretti familiari (Banca d'Italia)	secondo la Disciplina Banca d'Italia "gli stretti familiari sono , i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo".

Appendice 2 – Perimetro Unico

E' costituito dall'insieme delle Parti Correlate CONSOB e dei Soggetti Collegati di UniCredit S.p.A., delle Banche e degli Intermediari vigilati del Gruppo Bancario (italiani ed esteri), inclusi quelli quotati, nonché degli altri emittenti quotati italiani che trovano riscontro nelle definizioni di parti correlate e soggetti collegati date, rispettivamente, dal Regolamento CONSOB e dalla Disciplina Banca d'Italia, a cui sono state aggiunte ulteriori fattispecie sulla base di autonome valutazioni

PARTI CORRELATE CONSOB	SOGGETTI COLLEGATI BANCA D'ITALIA	
	Parti Correlate	Soggetti connessi
<p>(a) Le persone (o i relativi stretti familiari) che:</p> <p>i. hanno il controllo o il controllo congiunto di UniCredit S.p.A.;</p> <p>ii. hanno un'influenza notevole su UniCredit S.p.A.;</p> <p>iii. sono uno dei dirigenti con responsabilità strategiche di UniCredit S.p.A. o di una sua controllante.</p> <p>(b) Le entità se si applica una delle seguenti condizioni:</p> <p>i. l'entità e UniCredit S.p.A. fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);</p> <p>ii. l'entità è una collegata o una joint venture di UniCredit S.p.A. (o una collegata o una joint venture facente parte del gruppo di cui fa parte UniCredit S.p.A.) oppure UniCredit S.p.A. è una collegata o una joint venture dell'entità (o una collegata o una joint venture facente parte del gruppo di cui fa parte l'entità);</p> <p>iii. l'entità e UniCredit S.p.A. sono joint venture di una stessa terza controparte;</p> <p>iv. l'entità è una joint venture di una terza entità e UniCredit S.p.A. è una joint venture di una terza entità oppure UniCredit S.p.A. è una joint venture di una terza entità e l'entità è una collegata della terza entità;</p> <p>v. l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti di UniCredit S.p.A. o di un'entità ad essa correlata;</p> <p>vi. l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);</p> <p>vii. una persona identificata al punto (a) ha un'influenza notevole sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);</p> <p>viii. l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche a UniCredit S.p.A. o ad una controllante di UniCredit S.p.A.</p> <p>Tra le entità collegate di UniCredit S.p.A. sono comprese anche le controllate di tali entità; le joint venture includono anche le controllate di tali joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una entità collegata di UniCredit S.p.A. e un soggetto che ha influenza notevole sulla collegata, sono tra loro collegati.</p>	<p>(c) Gli esponenti aziendali di UniCredit S.p.A. nonché delle banche e intermediari vigilati;</p> <p>(d) I partecipanti di UniCredit S.p.A. nonché delle banche e intermediari vigilati (ossia i soggetti tenuti a richiedere le autorizzazioni a Banca d'Italia per la partecipazione al capitale delle banche, di cui agli art. 19 e seguenti del D.Lgs. 385/1993)</p> <p>(e) I soggetti, diversi dai partecipanti, in grado di nominare da soli uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica di UniCredit S.p.A., nonché delle banche e intermediari vigilati anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti e poteri.</p> <p>(f) Le società o imprese anche costituite in forma non societaria su cui UniCredit S.p.A. nonché delle banche e intermediari vigilati o una società del Gruppo Bancario sia in grado di esercitare il controllo o l'influenza notevole</p> <p><i>UniCredit S.p.A. nonché le banche e gli intermediari vigilati censiscono anche gli affini fino al secondo grado dei soggetti ai punti (c), (d) e (e), conservando tali informazioni a disposizione per eventuali richieste di Banca d'Italia.</i></p>	<p>(g) Le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata (da c a f).</p> <p>(h) I soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri (d) e (e) ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata.</p> <p>(i) Gli stretti familiari di una parte correlata (da c a f) e le società o le imprese controllate da questi ultimi.</p>
<p>Ai fini della individuazione dei soggetti riconducibili alle categorie del Perimetro Unico, è altresì previsto che la struttura di Group Risk Management Office, utilizzando le informazioni in suo possesso, integri quanto dichiarato dalla parte correlata con le eventuali ulteriori connessioni giuridiche da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come soggetto connesso</p>		
<p>ALTRI COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO</p>		

1. I soggetti che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, detengono una partecipazione nel capitale sociale di UniCredit S.p.A., delle Banche e degli Intermediari vigilati del Gruppo Bancario (italiani ed esteri), inclusi quelli quotati, nonché degli altri emittenti quotati italiani, rappresentata da azioni aventi diritto di voto, superiore alla soglia minima prevista dalla disciplina sulla comunicazione delle partecipazioni rilevanti nelle società con azioni quotate, calcolata sulle sole azioni in proprietà o in gestione, nonché i soggetti dai medesimi direttamente e indirettamente controllati, gli stretti familiari e le società/imprese controllate da questi ultimi. Per la determinazione di tale livello partecipativo si fa riferimento alle disposizioni dell'art. 120 TUF e alla regolamentazione attuativa, che identificano la disclosure dovuta alla Consob, al mercato e alla stessa società emittente, mentre non si tiene conto di eventuali indicazioni di disclosure temporanea stabilite dalla Consob. Ai fini di quanto precede non sono tuttavia inclusi nel Perimetro unico i Governi, gli Enti Governativi e le Banche Centrali e tutti i soggetti ad essi riferibili ad eccezione di quelli che costituiscono la catena di controllo relativa al soggetto che detiene la partecipazione al capitale di UniCredit S.p.A., delle Banche e degli Intermediari vigilati del Gruppo Bancario (italiani ed esteri). L'esclusione di cui sopra relativa ai Governi, agli Enti Governativi ed alle Banche Centrali non opera qualora i menzionati soggetti esercitino il controllo o l'influenza notevole.
2. I soggetti che hanno (tra loro) concluso un accordo, in qualunque forma stipulato, per l'esercizio in comune del diritto di voto nell'Assemblea dei Soci di UniCredit S.p.A., delle Banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo Bancario (italiani ed esteri) inclusi quelli quotati, nonché degli altri emittenti quotati italiani in misura superiore alla soglia che deve essere resa pubblica ai sensi di legge e i soggetti che direttamente o indirettamente li controllano e quelli che da questi ultimi sono direttamente o indirettamente controllati nonché gli stretti familiari dei controllanti e le società/imprese da questi controllate.
Ai fini di quanto precede non sono tuttavia inclusi nel Perimetro unico i Governi, gli Enti Governativi e le Banche Centrali²⁰ e tutti i soggetti ad essi riferibili ad eccezione di quelli che costituiscono la catena di controllo relativa al soggetto che detiene la partecipazione al capitale di UniCredit S.p.A., delle Banche e degli Intermediari vigilati del Gruppo Bancario (italiani ed esteri).
L'esclusione di cui sopra relativa ai Governi, agli Enti Governativi ed alle Banche Centrali non opera qualora i menzionati soggetti esercitino il controllo o l'influenza notevole.
3. I componenti del Group Executive Committee di UniCredit S.p.A. diversi da quelli qualificati come dirigenti con responsabilità strategiche e per le sole banche quotate italiane i Dirigenti con responsabilità strategiche nonché il Responsabile della Funzione Audit di queste ultime, nonché:
 - ✓ le entità nelle quali i medesimi esercitano il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20 per cento dei diritti di voto;
 - ✓ i loro stretti familiari e le entità nelle quali questi ultimi esercitano il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20 per cento dei diritti di voto.

²⁰ Sono invece inclusi i fondi sovrani.

Appendice 3 – Indici di rilevanza

Sono definite Operazioni di maggiore rilevanza le operazioni in cui almeno uno dei seguenti “**Indici di rilevanza**”, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate di seguito come “Indice di rilevanza dell’attivo”.

- **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell’operazione e i Fondi Propri su base consolidata di UniCredit S.p.A. tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato. Se le condizioni economiche dell’operazione sono determinate, il controvalore dell’operazione è:
 - per le componenti in contanti, l’ammontare pagato/da pagare alla/dalla controparte contrattuale;
 - per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell’operazione, in conformità ai principi contabili internazionali;
 - per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell’operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell’operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo (nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale).

Salvo tempestiva diversa segnalazione da parte del Transaction Owner al Presidio Unico, le operazioni aventi ad oggetto rapporti di durata indeterminata rientranti nell’attività ordinaria (es. per le imprese bancarie, aperture di conto corrente, depositi e altri rapporti continuativi analoghi), purché a condizioni di mercato e/o standard, si considerano, di regola, Operazioni di Minore Rilevanza (nel caso di specie, soggette all’esenzione prevista nel Paragrafo 2.3.3).

Indice di rilevanza dell’attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione e il totale attivo di UniCredit S.p.A.. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da UniCredit S.p.A.; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell’attivo dell’entità oggetto dell’operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell’operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall’acquirente²¹;
 - in caso di cessioni, il corrispettivo dell’attività ceduta.
- Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall’acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:
- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all’attività;
 - in caso di cessioni, il valore contabile dell’attività;

- **Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell’entità acquisita e il totale attivo di UniCredit S.p.A.. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da UniCredit S.p.A.; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

²¹ La Comunicazione CONSOB DEM/10078683 del 24 settembre 2010 precisa che “il valore del numeratore conterà anche le passività della società acquisita solo qualora sia contrattualmente previsto che l’acquirente debba assumere determinate obbligazioni relativamente a dette passività (...)”.

Appendice 4 – Procedure Deliberative

Procedure per le operazioni di UniCredit S.p.A.

Rilevanza	Natura	Condizioni	Parere Comitato	Approvazione
Maggiore Rilevanza/Minore Rilevanza di Importo Significativo	Ordinaria/Non Ordinaria per natura e/o condizioni		SI, vincolante	CdA
Minore Rilevanza	Ordinaria	Standard/Mercato	NO	Organo competente
Minore Rilevanza	Non Ordinaria per natura e/o condizioni		SI, non vincolante	Organo competente

Procedure per le operazioni delle Controllate

Rilevanza	Natura	Condizioni	Parere Comitato	Parere CdA UniCredit S.p.A.	Approvazione
Maggiore Rilevanza/Minore Rilevanza di Importo Significativo	Ordinaria/Non Ordinaria per natura e/o condizioni		SI, non vincolante	SI, non vincolante	Competente organo di governo societario della controllata
Minore Rilevanza	Ordinaria	Standard/Mercato	NO	NO	Organo competente
Minore Rilevanza	Non Ordinaria per natura e/o condizioni		SI, non vincolante	NO	Organo competente

Appendice 5 – Metodologia per l’analisi volta alla convalida dei valori di “limite interno” e “warning signal” (sezione 2.7.1.2)

Ad integrazione di quanto riportato nella sezione “2.7.1.2 Livelli di propensione al rischio”, si riassumono di seguito i principali passaggi metodologici per l’analisi volta alla convalida dei valori di “limite interno” e “warning signal”:

- a partire dai dati di esposizione creditizia e patrimonio di vigilanza ultimi disponibili, si ipotizza che l’esposizione delle controparti incluse nel Perimetro Unico aumenti fino al limite interno – espresso quale percentuale dei fondi propri consolidati – vigente al momento dell’analisi;
- con tale aumento di esposizione si calcola il valore di Capitale Economico di Rischio di Credito assorbito dal portafoglio – simulato come al punto precedente - e successivamente si calcola il ratio di Risk Taking Capacity (RTC – definito come rapporto fra le risorse finanziarie disponibili e il capitale interno di rischio) mantenendo fissi gli altri rischi (Mercato, Operativo, ecc.);
- se il valore della RTC rimane al di sopra del livello di tolleranza definito dal RAF di gruppo (cosiddetta soglia RAF “trigger” di RTC), allora si ritiene che il livello di adeguatezza patrimoniale sia sufficiente a coprire il rischio relativo ad un eventuale aumento di esposizione verso le parti correlate e dunque il limite interno è ritenuto idoneo;
- se il valore della RTC risulta al di sotto del livello di tolleranza definito dal RAF di gruppo (cosiddetta soglia RAF “trigger” di RTC), allora si procede a rivedere al ribasso il limite interno con il quale ripercorrere i passaggi metodologici descritti precedentemente;
- una volta verificata la tenuta del limite sulla base dell’analisi di RTC, viene definita e/o confermata – managerialmente su base esperta – anche la soglia di attenzione (i.e. *warning signal*), in modo da poter cogliere anticipatamente eventuali aumenti nelle attività di rischio delle controparti incluse nel Perimetro Unico, ovvero come misura di pre-allerta nel caso di avvicinamento al limite.

Attualmente, i valori di “limite interno” e “warning signal” sono rispettivamente al 150% dei fondi propri consolidati e al 60% del limite interno.